

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 1

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 2 gennaio 2020

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE
EDIZIONE STRAORDINARIA





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 290. Sentenza 20 novembre - 27 dicembre 2019

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Norme della Regione Lazio - Piano delle aree naturali protette regionali - Approvazione ove il Consiglio regionale non si esprima sulla proposta di piano della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula - Ricorso del Governo - Denunciata previsione di silenzio assenso in contrasto con la legge quadro sulle aree protette, violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "ordinamento civile" e "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", lesione del principio di buon andamento della PA - Non fondatezza delle questioni.

Ambiente - Norme della Regione Lazio - Interventi nelle aree naturali protette regionali soggetti al nulla osta dell'ente di gestione - Individuazione - Ricorso del Governo - Denunciata genericità e difformità dalla normativa statale, violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "ordinamento civile" e "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" - Non fondatezza delle questioni.

Ambiente - Norme della Regione Lazio - Sviluppo delle attività agricole nelle aree naturali protette regionali - Esclusione della necessità del nulla osta dell'ente di gestione per le "ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole che non comportino modificazioni sostanziali del territorio" - Contrasto con la legge quadro statale e conseguente violazione della competenza legislativa dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Ambiente - Norme della Regione Lazio - Sviluppo delle attività agricole nelle aree naturali protette regionali - Possibilità che il piano di utilizzazione aziendale in agricoltura disponga la necessità di derogare alle previsioni del piano dell'area naturale protetta - Contrasto con la legge quadro statale e conseguente violazione della competenza legislativa dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Definizione di "edifici legittimi esistenti" - Inclusione, a limitati fini, degli edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo prima dell'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 ovvero che siano stati oggetto di accertamento di conformità, da parte dei responsabili dell'abuso, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.

Commercio - Norme della Regione Lazio - Presentazione e verifica formale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Possibilità, per i soggetti interessati, di avvalersi della agenzia per le imprese - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la disciplina statale di riferimento e violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "ordinamento civile" e "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" - Non fondatezza delle questioni.

– Legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7, art. 5, comma 1, lettera g), numero 2), lettera h) e lettera i), numeri 5) e 7.2) (che, rispettivamente, hanno introdotto il comma 1-bis e il secondo periodo del comma 2-bis nell'art. 31 della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29); art. 5, comma 6, lettera c) (che ha introdotto l'art. 57-ter nella legge della Regione Lazio 22 dicembre 1999, n. 38); art. 33, comma 1, lettera a); e art. 84, comma 1, lettera b).

– Costituzione, artt. 97 e 117, commi secondo, lettere l), m) e s), e terzo.....

Pag. 1



N. 291. Sentenza 19 novembre - 27 dicembre 2019

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Caccia - Norme della Regione Lombardia - Annotazione sul tesserino venatorio degli abbattimenti di capi di fauna selvatica - Obbligatorietà “dopo gli abbattimenti e l’avvenuto recupero”, anziché “dopo gli abbattimenti accertati” - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Illegittimità costituzionale parziale.

Caccia - Norme della Regione Lombardia - Recupero, in attitudine di caccia, della selvaggina ferita da appostamento fisso - Possibilità nel raggio di duecento metri dal capanno, con arma scarica e riposta in custodia - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Non fondatezza della questione.

Caccia - Norme della Regione Lombardia - Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo - Distanze dagli immobili destinati ad abitazione o lavoro - Misurazione seguendo il profilo morfologico del terreno, anziché in forma lineare - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17, art. 15, comma 1, lettere *j*, *m*) e *q*).
- Costituzione art. 117, secondo comma, lettera *s*).

Pag. 17

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 234. Ordinanza del Tribunale di Fermo del 16 luglio 2019

Previdenza e assistenza - Revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali nei confronti di soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 cod. pen., nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo - Applicazione a soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato.

- Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), art. 2, comma 61.

Pag. 25

N. 235. Ordinanza del Tribunale di Roma del 9 agosto 2019

Lavoro e occupazione - Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutela per ipotesi specificate di vizi formali e procedurali del licenziamento - Meccanismo di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore.

- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), art. 4.


Pag. 26

N. 236. Ordinanza del Tribunale di Lecce del 10 settembre 2019

Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Interventi in materia sanitaria - Interpretazione autentica del comma 5 dell’art. 6 della legge regionale n. 26 del 2006 - Interpretazione, ai soli fini previdenziali, nel senso che il servizio prestato in regime convenzionale dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi della legge 18 febbraio 1999, n. 45, precedentemente all’immissione in ruolo venga coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente.

- Legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), art. 17, comma 1; legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), art. 6, comma 5, come sostituito dall’art. 24 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia).

Pag. 31



N. 237. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 24 settembre 2019

Energia - Concessioni di derivazione d'acqua - Controlli e sanzioni in materia di incentivi - Riammissione agli incentivi di tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012 ai quali l'accesso sia stato negato a causa dell'errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto - Esclusione dalla riammissione per gli impianti idroelettrici.

- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), art. 42, comma 4-*sexies*.

Pag. 35

N. 238. Ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta dell'8 ottobre 2019

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Modifiche all'art. 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354 del 1975 - Inserimento del delitto di peculato di cui all'art. 314, primo comma, cod. pen. tra i reati ostativi alla concessione di alcuni benefici penitenziari.

- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), art. 1, comma 6, lettera *b*), modificativo dell'art. 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in relazione all'art. 314, primo comma, del codice penale.

Pag. 41





SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 290

Sentenza 20 novembre - 27 dicembre 2019

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Norme della Regione Lazio - Piano delle aree naturali protette regionali - Approvazione ove il Consiglio regionale non si esprima sulla proposta di piano della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula - Ricorso del Governo - Denunciata previsione di silenzio assenso in contrasto con la legge quadro sulle aree protette, violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "ordinamento civile" e "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", lesione del principio di buon andamento della PA - Non fondatezza delle questioni.

Ambiente - Norme della Regione Lazio - Interventi nelle aree naturali protette regionali soggetti al nulla osta dell'ente di gestione - Individuazione - Ricorso del Governo - Denunciata genericità e difformità dalla normativa statale, violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "ordinamento civile" e "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" - Non fondatezza delle questioni.


Ambiente - Norme della Regione Lazio - Sviluppo delle attività agricole nelle aree naturali protette regionali - Esclusione della necessità del nulla osta dell'ente di gestione per le "ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole che non comportino modificazioni sostanziali del territorio" - Contrasto con la legge quadro statale e conseguente violazione della competenza legislativa dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Ambiente - Norme della Regione Lazio - Sviluppo delle attività agricole nelle aree naturali protette regionali - Possibilità che il piano di utilizzazione aziendale in agricoltura disponga la necessità di derogare alle previsioni del piano dell'area naturale protetta - Contrasto con la legge quadro statale e conseguente violazione della competenza legislativa dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Definizione di "edifici legittimi esistenti" - Inclusione, a limitati fini, degli edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo prima dell'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 ovvero che siano stati oggetto di accertamento di conformità, da parte dei responsabili dell'abuso, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.

Commercio - Norme della Regione Lazio - Presentazione e verifica formale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Possibilità, per i soggetti interessati, di avvalersi della agenzia per le imprese - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la disciplina statale di riferimento e violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "ordinamento civile" e "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" - Non fondatezza delle questioni.

- Legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7, art. 5, comma 1, lettera *g*), numero 2), lettera *h*) e lettera *i*), numeri 5) e 7.2) (che, rispettivamente, hanno introdotto il comma 1-*bis* e il secondo periodo del comma 2-*bis* nell'art. 31 della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29); art. 5, comma 6, lettera *c*) (che ha introdotto l'art. 57-*ter* nella legge della Regione Lazio 22 dicembre 1999, n. 38); art. 33, comma 1, lettera *a*); e art. 84, comma 1, lettera *b*).
- Costituzione, artt. 97 e 117, commi secondo, lettere *l*), *m*) e *s*), e terzo.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici : Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettere *g*), numero 2), *h*) e *i*), numeri 5) e 7), e comma 6, lettera *c*), 33, comma 1, lettera *a*), e 84, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24-28 dicembre 2018, depositato in cancelleria il 28 dicembre 2018, iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2019 il Giudice relatore Daria de Pretis;

udito l'avvocato dello Stato Francesca Morici per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Rodolfo Murra per la Regione Lazio.


Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 24-28 dicembre 2018 e depositato il 28 dicembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e, tra queste, degli artt. 5, comma 1, lettere *g*), numero 2), *h*) e *i*), numeri 5) e 7), e comma 6, lettera *c*), 33, comma 1, lettera *a*), e 84, comma 1, lettera *b*), in riferimento agli artt. 97 e 117, commi secondo, lettere *l*), *m*) e *s*), e terzo, della Costituzione.

1.1.- L'art. 5, comma 1, lettera *g*), numero 2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 è impugnato per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lettere *m*) e *s*), Cost., in relazione all'art. 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

L'art. 5, comma 1, lettera *g*), numero 2), ha modificato il comma 4 dell'art. 26 della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), disciplinante il procedimento di approvazione del piano dell'area naturale protetta. A seguito delle modifiche, il suddetto piano, dopo essere stato adottato dall'ente di gestione, è trasmesso alla Giunta regionale, la quale apporta le eventuali modifiche e integrazioni, si pronuncia sulle osservazioni pervenute e ne propone al Consiglio regionale l'approvazione. Trascorsi tre mesi dall'assegnazione della proposta di piano alla commissione consiliare competente, la proposta stessa è iscritta all'ordine del giorno dell'aula. A questo punto il Consiglio regionale si esprime su di essa entro i successivi centoventi giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato.

Il ricorrente censura quest'ultima previsione in quanto, «nel porre una scansione temporale certa all'*iter* di approvazione» del detto piano, consentirebbe al Consiglio regionale di svolgere le «attività istruttorie per l'esame e valutazione dello stesso», ma lascerebbe alla Giunta regionale «la possibilità - trascorsi i termini - di pervenire all'approvazione». In sostanza, il legislatore regionale avrebbe introdotto «un vero e proprio meccanismo procedurale di silenzio assenso», che si porrebbe in contrasto con l'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991, il quale prevede che «[i]l piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione [...]».



La norma impugnata disattenderebbe dunque la previsione legislativa statale, che prevede un'approvazione formale del piano da parte della Regione. Tale disposizione, contenuta nella disciplina delle aree protette recata dalla legge n. 394 del 1991, sarebbe riconducibile alla competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.

Il ricorrente sottolinea altresì come l'istituto del silenzio assenso sia ammesso «in relazione ad attività amministrative nelle quali sia pressoché assente il profilo di discrezionalità, non anche nei procedimenti ad elevata discrezionalità», nel cui ambito rientrerebbe il procedimento di adozione e approvazione del piano del parco di cui all'art. 25 della legge n. 394 del 1991. Inoltre, il ricorso all'istituto del silenzio assenso nella materia ambientale sarebbe limitato dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Dunque, la previsione di un meccanismo di formazione tacita dell'atto di assenso, per un verso, sarebbe «non rispettos[a] e cautelativ[a] sotto il profilo del temperamento degli interessi ambientali in gioco», e per altro verso consentirebbe l'approvazione di un provvedimento che prescinde da un ponderato e coerente apparato motivazionale, con conseguente violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Per le ragioni anzidette la norma impugnata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 117, secondo comma, lettere *m*) e *s*), Cost., in quanto derogherebbe «ai livelli minimi uniformi previsti dalla legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente».

1.2.- L'art. 5, comma 1, lettera *h*), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 è impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *l*) e *m*), Cost., in relazione all'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

La norma regionale impugnata ha introdotto, dopo il comma 1 dell'art. 28 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, il comma 1-bis, secondo cui «Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la richiesta per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 è presentata allo sportello unico di cui all'articolo 5 del medesimo decreto. Per tali fattispecie, il nulla osta di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dal ricevimento da parte dell'ente gestore della richiesta, decorsi inutilmente i quali il titolo abilitativo si intende reso».


Il ricorrente sottolinea come la norma regionale impugnata sia generica, «non specificando il tipo di intervento edilizio soggetto a nulla osta come previsto dalla normativa statale», e precisa al riguardo che il nulla osta all'intervento è previsto per le opere ricadenti in un'area naturale protetta, «mentre non riguarda anche la realizzazione di altri interventi non soggetti a titolo abilitativo». La difesa erariale aggiunge che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 160 del 2010, «[s]alva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva».

La norma regionale impugnata, quindi, non distinguerebbe tra le varie tipologie di opere edilizie ai fini del rilascio del nulla osta e, in particolare, non prevederebbe espressamente le modalità di rilascio del nulla osta per attività produttiva. D'altra parte, l'art. 33, comma 1, lettera *a*), della stessa legge reg. Lazio n. 7 del 2018, richiamando la normativa statale di riferimento, prevede che lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) «è l'unico punto di accesso in relazione a tutte le procedure amministrative riguardanti la localizzazione, la realizzazione, l'avvio, l'ampliamento, il trasferimento, la cessione, la concentrazione e l'accorpamento nonché la cessazione» delle attività produttive.

La norma impugnata si porrebbe, dunque, in contrasto con l'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 160 del 2010 e quindi con l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., che riserva alla legge statale la competenza in materia di ordinamento civile, oltre che con l'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., in quanto la disciplina in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rientrerebbe nei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990.

1.3.- L'art. 5, comma 1, lettera *i*), numero 5), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 è impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in relazione all'art. 13 della legge n. 394 del 1991.

La norma regionale impugnata ha introdotto, dopo il comma 1 dell'art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, il comma 1-bis, secondo cui «[s]ono consentiti e non rientrano negli obblighi di cui all'articolo 28 le ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole che non comportino modificazioni sostanziali del territorio ed in particolare: *a*) la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e del sistema infrastrutturale aziendale esistenti; *b*) l'impianto o l'espianto delle colture arboree e le relative tecniche utilizzate; *c*) l'utilizzo delle



serre stagionali non stabilmente infisse al suolo; *d*) il transito e la sosta di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private per i mezzi collegati all'esercizio delle attività agricole di cui al presente articolo; *e*) l'ordinamento produttivo ed i relativi piani colturali promossi e gestiti dall'impresa agricola; *f*) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea derivanti dall'esercizio delle attività aziendali di cui all'articolo 2 della L.R. 14/2006».

La norma in esame è impugnata perché escluderebbe dall'obbligo del nulla osta, di cui all'art. 28 della stessa legge reg. Lazio n. 7 del 2018, «interventi e attività che possono arrecare impatti, anche notevoli, sull'ambiente naturale, consentendone la realizzazione/svolgimento in tutte le zone dell'area protetta», compresa la zona A di riserva integrale, senza prevedere alcuna modalità di verifica e di controllo sugli interventi.

Siffatta previsione si porrebbe, quindi, in contrasto con l'art. 13 della legge n. 394 del 1991, secondo cui «[i]l rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. [...]». La previsione del detto nulla osta sarebbe quindi volta a verificare la coerenza degli interventi rispetto alla «disciplina di tutela» e agli «strumenti di pianificazione e regolamentari» e la «loro sostenibilità ambientale».

L'asserito contrasto con l'art. 13 della legge n. 394 del 1991 determinerebbe la violazione della competenza statale in materia di «tutela dell'ambiente» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.

La difesa statale conclude rilevando come, a differenza della norma qui impugnata, l'art. 28 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 richiami espressamente proprio l'art. 13 della legge n. 394 del 1991.

1.4.- L'art. 5, comma 1, lettera *i*), numero 7), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 è impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in relazione agli artt. 22, 23 e 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991.


La norma regionale impugnata ha modificato il comma 2-*bis* dell'art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, che risulta ora del seguente tenore: «[p]er favorire lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i soggetti di cui all'articolo 57 e 57-*bis* della L.R. n. 38/1999 possono presentare il PUA [piano di utilizzazione aziendale], redatto secondo le modalità ivi previste, nel rispetto delle forme di tutela di cui alla presente legge. Il PUA redatto secondo le modalità della L.R. 38/1999, previa indicazione dei risultati che si intendono perseguire, può prevedere la necessità di derogare alle previsioni del piano dell'area naturale protetta redatto ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera *f*) ad esclusione delle normative definite per le zone di riserva integrale».

Questa disposizione, consentendo che il PUA possa derogare alle previsioni del piano dell'area naturale protetta, si porrebbe in contrasto con l'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991, secondo cui «[i]l piano per il parco [...] ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello». Il contrasto non potrebbe ritenersi superato da quanto previsto al comma 2-*ter* del medesimo art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, ossia che, nella conferenza dei servizi ai fini dell'approvazione del PUA, l'amministrazione procedente acquisisce il nulla osta dell'ente di gestione del parco. Secondo il ricorrente quest'ultima previsione non potrebbe ritenersi sostitutiva della complessa e partecipata procedura prevista per l'approvazione del piano dell'area protetta dalla legge n. 394 del 1991 e dall'art. 26, commi 2, 3 e 4, della stessa legge reg. Lazio n. 7 del 2018.

Da quanto detto deriverebbe il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., poiché la norma regionale impugnata ridurrebbe in peius i livelli minimi uniformi di tutela previsti dalla legislazione statale in materia di tutela dell'ambiente. In proposito il ricorrente precisa che la legge n. 394 del 1991 costituisce esercizio della competenza esclusiva statale nella materia anzidetta; pertanto, le Regioni possono solo assicurare maggiori livelli di tutela delle aree protette. È richiamata al riguardo la giurisprudenza costituzionale secondo cui «Il territorio dei parchi, siano essi nazionali o regionali, ben può essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost., purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni» (sentenza n. 44 del 2011).

Lo «standard minimo uniforme di tutela nazionale» si estrinsecerebbe nella predisposizione da parte degli enti gestori delle aree protette di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte alle esigenze ambientali; siffatti strumenti sarebbero identificabili nel regolamento (art. 11 della legge n. 394 del 1991), nel piano per il parco (art. 12) e nelle misure di salvaguardia adottate nelle more dell'istituzione dell'area protetta (artt. 6 e 8). Anche in relazione alle aree protette regionali il legislatore statale avrebbe predisposto un modello fondato sull'individuazione del loro soggetto gestore ad opera della legge regionale istitutiva (art. 23), sull'adozione di regolamenti di queste aree (art. 22, comma 1, lettera *d*) e su un piano per il parco (art. 25).

La difesa statale afferma altresì che non vi è dubbio che il legislatore statale abbia previsto, per le aree naturali protette regionali, «un quadro normativo meno dettagliato di quello predisposto per le aree naturali protette nazionali», con la conseguenza che le Regioni hanno «un margine di discrezionalità tanto in relazione alla disciplina delle



stesse aree protette regionali quanto sul contemperamento tra la protezione di queste ultime e altri interessi meritevoli di tutela». Tuttavia, l'esistenza di un regolamento e di un piano dell'area protetta, cui devono conformarsi le attività svolte all'interno del parco, garantisce la corrispondenza ai canoni inderogabili imposti dalla normativa statale, i quali costituiscono standard minimi di tutela che possono solo essere innalzati dalle Regioni.

1.5.- L'art. 5, comma 6, lettera *c*), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 è impugnato per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo *A*)».

La norma regionale impugnata ha inserito l'art. 57-ter dopo l'art. 57-bis della legge della Regione Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio). L'art. 57-ter stabilisce: «1. Per le finalità di cui agli articoli 57 e 57-bis per “edifici legittimi esistenti” si intendono anche quelli realizzati in assenza di titolo abilitativo in periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) ovvero che siano stati oggetto di accertamento di conformità, da parte dei responsabili dell'abuso, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.P.R. 380/2001. 2. Gli edifici di cui al comma 1 ubicati su terreni di proprietà di enti pubblici, sono acquisiti al patrimonio dei medesimi enti previo accertamento, da parte degli occupatori, dei requisiti previsti dal medesimo comma 1».

La difesa statale sottolinea che, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, «[l]e regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico». Tra tali principi il ricorrente annovera: la gradualità dei titoli abilitativi indicati nel testo unico, con il conseguente divieto di introdurne altri; l'inderogabilità della disciplina per l'attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica (art. 9); la definizione delle categorie di interventi edilizi (art. 3). A ciò si aggiunga che il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto l'art. 2-bis nel d.P.R. n. 380 del 2001 prevedendo che le Regioni possono stabilire disposizioni derogatorie in materia di limiti di distanza tra fabbricati.

Il ricorrente - dopo aver richiamato il contenuto degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, relativi, rispettivamente, all'«[a]ccertamento di conformità» e agli «[i]nterventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità» - lamenta che la norma regionale impugnata, attribuendo la qualifica di “edificio legittimo esistente” ai manufatti per i quali si sono verificate le condizioni descritte nelle due norme statali richiamate, sia pure per le sole finalità connesse ai piani di utilizzazione aziendale in agricoltura e a quelli per le attività integrate e complementari, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali della materia. Essa violerebbe pertanto l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alla competenza concorrente di Stato e Regioni le materie del governo del territorio e della protezione civile.

1.6.- L'art. 33, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 è impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *l*) e *m*), Cost.

La norma regionale impugnata ha inserito l'art. 4-bis dopo l'art. 4 della legge della Regione Lazio 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio). L'art. 4-bis (rubricato «Sportello unico per le attività produttive») al comma 3 prevedeva che «[a]i fini della presentazione e verifica formale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i soggetti interessati possono avvalersi della agenzia per le imprese in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)».

Il ricorrente sottolinea che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 160 del 2010, la verifica formale della SCIA spetta esclusivamente al SUAP, mentre all'agenzia per le imprese è attribuita la funzione di rilascio di «una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato» (art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 160 del 2010).

La difesa statale evidenzia, altresì, che il d.P.R. n. 159 del 2010, citato nella disposizione impugnata, non contiene alcuna menzione della verifica formale in capo alle agenzie per le imprese, poiché concerne la sola disciplina dei requisiti per il loro accreditamento.

Pertanto, l'art. 33, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, nella parte in cui ha introdotto il comma 3 dell'art. 4-bis della legge reg. Lazio n. 33 del 1999, sarebbe in contrasto con la normativa statale richiamata e quindi con l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., che riserva alla legge statale la competenza in tema di ordinamento civile, e con l'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., in quanto la disciplina in materia di segnalazione certificata di attività attiene ai livelli essenziali delle prestazioni.



1.7.- L'art. 84, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 è impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *l*) e *m*), Cost.

La norma regionale impugnata ha inserito l'art. 4-*bis* dopo l'art. 4 della legge della Regione Lazio 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale). L'art. 4-*bis* (rubricato «Servizi sussidiari, integrativi e complementari al trasporto pubblico di linea») al comma 2 prevede che «[l]’inizio del servizio è subordinato alla preventiva segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, presentata all’ente territoriale nel cui territorio il servizio è svolto, secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 10, comma 2».

Preliminarmente il ricorrente sottolinea l’inconferenza del rinvio, operato dalla norma impugnata, agli artt. 3 e 10, comma 2, della legge reg. Lazio n. 30 del 1998, relativi, rispettivamente, alla classificazione dei servizi di trasporto pubblico locale in comunali, provinciali e regionali, e alle funzioni conferite al riguardo ai Comuni. In particolare, la difesa statale rileva che, quanto al citato art. 3, il Comune è l’ente territoriale di competenza a cui deve essere presentata la SCIA, mentre, in merito all’art. 10, comma 2, l’esercizio delle funzioni conferite al Comune, relativamente ai servizi di linea comunali, attiene a regimi amministrativi diversi dalla SCIA.

Pertanto, l’art. 84, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, nella parte in cui ha introdotto il comma 2 dell’art. 4-*bis* della legge reg. Lazio n. 30 del 1998, sarebbe in contrasto con la normativa statale richiamata e quindi con l’art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., che riserva alla legge statale la competenza in tema di ordinamento civile, e con l’art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., in quanto la disciplina in materia di segnalazione certificata di attività attiene ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell’art. 29, comma 2-*ter*, della legge n. 241 del 1990.


2.- La Regione Lazio si è costituita in giudizio chiedendo che le questioni promosse siano dichiarate inammissibili e/o infondate.

2.1.- In relazione all’art. 5, comma 1, lettera *g*), numero 2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, la difesa regionale rileva che le modifiche operate all’art. 26, comma 4, della legge reg. Lazio n. 29 del 1997 rispondono a una esigenza di semplificazione del procedimento di approvazione del piano delle aree naturali protette, al fine di poter giungere alla sua approvazione in tempi ragionevoli. Al riguardo, la resistente sottolinea come spesso i tempi di questo procedimento si siano oltremodo dilatati, producendo, in alcuni casi, contenziosi giudiziari che hanno portato dapprima a una diffida nei confronti della Regione e poi alla nomina di un commissario ad acta.

A detta della Regione Lazio, tale esigenza acceleratoria sarebbe in sintonia con quanto previsto dall’art. 29, comma 2-*bis*, della legge n. 241 del 1990, secondo cui attengono ai livelli essenziali delle prestazioni le disposizioni concernenti gli obblighi di concludere il procedimento entro il termine prefissato. In secondo luogo, la norma impugnata non si porrebbe in contrasto con la necessaria approvazione del piano da parte della Regione, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991. Infatti, quest’ultima disposizione sarebbe pienamente rispettata anche qualora si considerasse come atto approvativo finale quello deliberato dalla Giunta regionale; a sostegno di ciò la resistente sottolinea come la norma statale non distingue tra gli organi regionali, limitandosi a prevedere che il piano sia «approvato dalla regione».

Sarebbe, inoltre, «errato ed inconferente» il richiamo (operato dal ricorrente) della disciplina sul silenzio assenso. Innanzitutto, sarebbe improprio il riferimento all’art. 20 della legge n. 241 del 1990, in quanto questa disposizione circoscrive espressamente il proprio ambito di applicazione ai soli «procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi», ipotesi, questa, che non ricorrerebbe nel caso del procedimento di approvazione del piano delle aree protette. Semmai - aggiunge la resistente - potrebbe venire in rilievo l’art. 17-*bis* della legge n. 241 del 1990, il quale regola il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra queste e i gestori di beni o servizi pubblici. In secondo luogo, le limitazioni al ricorso al silenzio assenso in materia ambientale concernerebbero solo il citato art. 20 e non anche l’art. 17-*bis*, che, al comma 3, prevede una forma di silenzio assenso.

In conclusione, la Regione Lazio osserva che l’individuazione dell’organo regionale competente ad approvare il piano è rimessa alla sua autonoma determinazione, nell’ambito della propria organizzazione. Al riguardo, la difesa regionale sottolinea come in altre Regioni questo compito sia stato affidato alla Giunta; è citato l’art. 19, comma 2, della legge della Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), nel testo oggi vigente, secondo cui «[e]ntro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica il piano controdedotto e determina le modifiche necessarie rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia; quindi procede all’approvazione del piano territoriale di coordinamento o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione».



La resistente ritiene, quindi, che sia consentito alla Regione individuare nella Giunta l'organo competente ad approvare il piano e, di conseguenza, che la soluzione di lasciare comunque al Consiglio la possibilità di esprimersi, sia pure in tempi certi, non può ritenersi viziata da illegittimità costituzionale, non essendo sottratto all'organo elettivo il potere di approvazione.

2.2.- In merito all'impugnazione dell'art. 5, comma 1, lettera *h*), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, la resistente sostiene che le argomentazioni del ricorrente siano infondate stante il carattere «assolutamente puntuale» della disciplina regionale. Gli interventi oggetto della normativa censurata sarebbero infatti desumibili dal rinvio all'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, consistendo in quelli indicati da quest'ultima disposizione.

Sarebbe, inoltre, del tutto inconferente il richiamo alla disciplina relativa all'edilizia produttiva e al SUAP, in quanto estranea alla normativa relativa al rilascio del nulla osta prescritto, ai sensi della legge n. 394 del 1991, dalla stessa legge reg. Lazio n. 29 del 1997. Peraltro, l'attività del SUAP troverebbe autonomia e separata normazione nell'art. 33, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018.

2.3.- Quanto all'art. 5, comma 1, lettera *i*), numero 5), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, la resistente sottolinea come la censurata esclusione del nulla osta per alcune «pratiche di conduzione delle aziende agricole che non comportino modificazioni sostanziali del territorio» non costituisca una novità introdotta dal legislatore regionale del 2018, essendo già contemplata dal testo previgente dell'art. 28 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997. Pertanto, la modifica censurata si sarebbe limitata a «esplicitare ulteriormente il contenuto delle previgenti disposizioni regionali, per le quali era già escluso il rilascio del nulla osta».

Al riguardo la difesa regionale richiama il contenuto dell'art. 13 della legge n. 394 del 1991, in base al quale il preventivo rilascio del nulla osta da parte dell'ente parco sarebbe richiesto «non in assoluto, ma solo qualora sia contemporaneamente prescritto, dalla normativa statale o regionale, “il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco”».

Pertanto, nel caso di specie, il nulla osta non sarebbe richiesto, in ragione del fatto che si tratta di pratiche di conduzione delle aziende agricole «in larga parte» coincidenti con le fattispecie enumerate dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 (rubricato «Attività edilizia libera») o «comunque teleologicamente ad esse riconducibili», per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo.

Non sarebbe, quindi, compromesso né limitato l'esercizio della competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente, anche in ragione del fatto che la norma regionale impugnata si limita a introdurre meccanismi di semplificazione procedimentale e amministrativa.


2.4.- Anche in relazione all'art. 5, comma 1, lettera *i*), numero 7), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, la resistente sottolinea come la norma impugnata non abbia alcuna portata innovativa della disciplina previgente.

Il legislatore regionale si sarebbe limitato, infatti, «ad operare una sorta di mero intervento di coordinamento» delle disposizioni recate dagli artt. 8, comma 4, lettera *d*), 26, comma 1-*bis*, lettera *b*), e 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, «riproducendone i medesimi contenuti sostanziali». La difesa regionale aggiunge che le disposizioni citate sono state introdotte dalla legge della Regione Lazio 10 novembre 2014, n. 10 (Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio) e non sono mai state oggetto di rilievi di legittimità costituzionale. Dirimente sarebbe il richiamo all'art. 11, comma 3, della legge n. 394 del 1991, operato dal novellato art. 8, comma 4, della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, con il quale il legislatore regionale ha inteso subordinare gli interventi di cui all'art. 31 di quest'ultima legge regionale alla clausola generale di salvaguardia prevista dal citato art. 11, comma 3. Da quanto detto conseguirebbe il rispetto dei livelli minimi di tutela dell'ambiente.

2.5.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera *c*), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 sarebbe infondata perché il ricorrente avrebbe travisato la lettura della normativa impugnata. La norma regionale, infatti, non definirebbe né introdurrebbe nuove categorie di «edifici legittimi» diverse da quelle già previste dalla legislazione statale, limitandosi a richiamare puntualmente gli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, al solo fine di individuare le fattispecie cui trova applicazione l'art. 57 della legge reg. Lazio n. 38 del 1999.

2.6.- Quanto all'art. 33, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, la resistente sostiene che l'interpretazione seguita dal ricorrente non sia conforme «allo spirito» e «al lessico» della legge regionale impugnata.

La norma in esame, infatti, non intenderebbe incidere, né, «sulla base di una lettura costituzionalmente orientata», potrebbe farlo, sulle funzioni dell'agenzia per le imprese. Secondo la difesa regionale, dalla formulazione letterale, «sia pure non pienamente perspicua sotto il profilo tecnico», si deduce che la disposizione regionale ribadisce la possibilità in via generale per i soggetti interessati di avvalersi del supporto e dell'assistenza tecnica dell'agenzia per le imprese ai fini della predisposizione, verifica e presentazione della SCIA senza incidere sulle modalità della presentazione stessa e sull'*iter* istruttorio successivo a questa.



In definitiva, l'intento del legislatore regionale sarebbe quello di «fare riferimento alle funzioni generali di supporto e assistenza» riconosciute all'agenzia per le imprese dalla normativa statale, «senza alcuna volontà di modificare l'impianto normativo statale in materia di SCIA».

2.7.- Le censure mosse all'art. 84, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 sarebbero, invece, inammissibili «per la genericità ed indeterminatezza con cui le stesse sono formulate». Secondo la difesa regionale, infatti, il ricorrente si sarebbe limitato a rilevare un presunto contrasto con la normativa statale citata, omettendo di darne contezza.

3.- In prossimità della data fissata per l'udienza il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella quale, dopo aver ribadito le argomentazioni sviluppate nell'atto introduttivo del giudizio e aver replicato alle eccezioni formulate da controparte, insiste nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e, tra queste, degli artt. 5, comma 1, lettere *g*), numero 2), *h*) e *i*), numeri 5) e 7), e comma 6, lettera *c*), 33, comma 1, lettera *a*), e 84, comma 1, lettera *b*), in riferimento agli artt. 97 e 117, commi secondo, lettere *l*), *m*) e *s*), e terzo, della Costituzione.

2.- Resta riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe.

3.- L'art. 5, comma 1, lettera *g*), numero 2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 è impugnato per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lettere *m*) e *s*), Cost., in relazione all'art. 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).


La disposizione regionale in esame si inserisce nel corpo della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e, in particolare, nella Sezione I («Aree naturali protette di interesse regionale») del Capo II («Organizzazione e gestione delle aree naturali protette»), modificando il comma 4 dell'art. 26, disciplinante il procedimento di approvazione del piano dell'area naturale protetta.

Tale piano, adottato dall'ente di gestione e trasmesso alla Giunta regionale (art. 26, comma 2), «è depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione. L'ente di gestione provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, a dare notizia dell'avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all'ente di gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale. Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo esame, da effettuare entro il limite di tre anni, della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute, e ne propone al Consiglio regionale l'approvazione. Trascorsi tre mesi dall'assegnazione della proposta di piano alla commissione consiliare competente, la proposta è iscritta all'ordine del giorno dell'Aula ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di piano entro i successivi centoventi giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato» (art. 26, comma 4, come riformulato).

3.1.- Preliminarmente, occorre delimitare l'ambito delle censure mosse dal ricorrente. Infatti, ad essere impugnato non è l'intero numero 2) della lettera *g*) del comma 1 dell'art. 5 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 ma solo il periodo finale, da esso aggiunto al comma 4 dell'art. 26 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, là dove si prevede che «Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di piano entro i successivi centoventi giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato».

Questa previsione si porrebbe in contrasto con l'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991, il quale stabilisce che «[i]l piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione [...]». La norma impugnata disattenderebbe dunque la previsione legislativa statale che prevede un'approvazione formale del piano da parte della Regione. A sua volta, la norma statale che il ricorrente ritiene violata, contenuta nella disciplina delle aree protette recata dalla legge n. 394 del 1991, sarebbe riconducibile alla competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.

Nel ricorso si contesta altresì la previsione di una forma di silenzio assenso a conclusione dell'*iter* di approvazione del piano e si sottolinea come questo istituto non possa essere ammesso «nei procedimenti ad elevata discrezionalità», nell'ambito dei quali rientrerebbe anche quello di adozione e approvazione del piano del parco di cui all'art. 25 della



legge n. 394 del 1991. Inoltre, il ricorso all'istituto del silenzio assenso nella materia ambientale sarebbe limitato dall'art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Per queste ragioni la norma impugnata si porrebbe in contrasto sia con il principio di buon andamento dell'amministrazione previsto all'art. 97 Cost. sia con l'art. 117, secondo comma, lettere *m*) e *s*), Cost., in quanto derogherebbe «ai livelli minimi uniformi previsti dalla legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente».

La Regione Lazio replica che la norma impugnata risponderebbe a una esigenza di semplificazione del procedimento di approvazione del piano delle aree naturali protette, diretta a consentire la sua approvazione in tempi ragionevoli. La norma regionale, inoltre, non si porrebbe in contrasto con l'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991, poiché quest'ultima non distingue tra gli organi regionali, limitandosi a prevedere che il piano sia «approvato dalla regione». Errato sarebbe ancora il richiamo della disciplina sul silenzio assenso, in quanto il citato art. 20 della legge n. 241 del 1990 circoscrive espressamente il proprio ambito di applicazione ai soli «procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi», ipotesi, questa, che non ricorrerebbe nel caso del procedimento di approvazione del piano delle aree protette.

3.2.- Le questioni promosse non sono fondate.

3.2.1.- Occorre innanzitutto sottolineare che la norma impugnata (art. 5, comma 1, lettera *g*, numero 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018) interviene - analogamente ad altre norme oggetto del presente giudizio (art. 5, comma 1, lettere *h* e *i*, numeri 5 e 7) che saranno esaminate più avanti - sul tessuto normativo della legge della Regione Lazio n. 29 del 1997, modificandone l'art. 26, comma 4. Sebbene si tratti di norme aventi contenuti diversi e, quindi, di questioni dotate di una propria autonomia, è opportuno inquadrarle unitariamente per poi prendere in esame partitamente le censure prospettate.

La legge reg. Lazio n. 29 del 1997 si inserisce in un panorama legislativo che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 394 del 1991, ha visto le Regioni dotarsi *ex novo* di una disciplina in materia o modificare leggi regionali preesistenti, al fine di adeguare il proprio ordinamento al mutato quadro normativo statale.


L'intervento legislativo del 1991 traccia i caratteri di quello che può essere definito l'"ordinamento giuridico" delle aree protette, al cui interno sono previsti, tra l'altro: una classificazione delle aree naturali protette (parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali e regionali: art. 2); una serie di strumenti di collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali e comunque di forme di coinvolgimento di questi ultimi (specialmente artt. 1-*bis*, 3, 6, 7 e 22); una compiuta disciplina delle aree naturali protette nazionali (artt. da 8 a 21), imperniata essenzialmente su due soggetti, l'ente parco (art. 9) e la comunità del parco (art. 10), e su due strumenti di regolamentazione delle attività, il regolamento del parco (art. 11) e il piano per il parco (art. 12); la sottoposizione al preventivo nulla osta di tutte le concessioni o autorizzazioni per interventi al loro interno (art. 13); un'ampia disciplina delle aree naturali protette regionali (artt. da 22 a 28).

In particolare, l'art. 23 della legge n. 394 del 1991 prevede che la legge regionale istitutiva del parco naturale regionale «definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco». L'art. 25 stabilisce che strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

Il legislatore statale ha inteso dunque introdurre, per le aree protette nazionali e per quelle regionali, due modelli normativi caratterizzati da forti analogie, individuando nel piano per il parco e nel regolamento gli strumenti fondamentali per la disciplina delle attività consentite al loro interno. Più precisamente, quanto alle aree protette regionali, il piano per il parco «è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione»; inoltre, «[e]sso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello» (art. 25, comma 2).

Questa legge - intervenuta prima della riforma costituzionale del Titolo V della Parte II della Costituzione - intersecava al momento della sua entrata in vigore una serie di competenze regionali (fra cui quelle di tipo concorrente in materia di urbanistica, di caccia, di pesca, ma anche di acque minerali e termali, di cave e torbiere) e non a caso, dunque, il suo art. 23 rimetteva, come continua a rimettere, a una legge regionale l'istituzione del parco naturale regionale, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali individuati nell'art. 22.

All'indomani della revisione costituzionale del 2001 questa Corte ha individuato l'ambito principale di pertinenza della normativa in materia di aree naturali protette nella «tutela dell'ambiente» (tra le più recenti, sentenze n. 180 del 2019, n. 245, n. 206 e n. 121 del 2018, n. 36 del 2017, n. 212 del 2014, n. 171 del 2012), oltre che nella materia del «governo del territorio», e ha ricondotto in particolare la previsione di strumenti regolatori delle attività esercitabili all'interno del parco alla competenza statale in tema di standard minimi uniformi di tutela ambientale (tra le altre, sentenze n. 180 del 2019, n. 245 e n. 121 del 2018, n. 74 del 2017).



3.2.2.- Nel caso in esame, l'impugnato art. 5, comma 1, lettera g), numero 2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 ha modificato il procedimento di approvazione del piano dell'area naturale protetta regionale prevedendo che essa avvenga all'esito di un complesso *iter* che, dopo l'adozione del piano stesso da parte dell'ente di gestione, vede protagonista la Giunta regionale, alla quale spetta il potere di apportare eventuali modifiche e integrazioni al testo adottato dall'ente di gestione, di pronunciarsi sulle osservazioni pervenute e di formulare al Consiglio una proposta per l'approvazione. Al termine di questa fase l'approvazione può conseguire, alternativamente, o a una delibera espressa di approvazione da parte del Consiglio, o, in caso di inerzia del Consiglio stesso, al riconoscimento del valore di approvazione alla delibera di proposta della Giunta.

Il legislatore regionale del Lazio ha inteso dunque dare attuazione alla previsione statale dell'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991 (secondo cui il piano «è approvato dalla regione»), facendo discendere l'approvazione del piano da parte della Regione, dalla complessiva interazione fra Giunta e Consiglio e, per il caso in cui il Consiglio sia rimasto inerte, non dalla sua mera inerzia, ma da una già intervenuta determinazione della Giunta. Tale complessa attività, che si configura come una sorta di subprocedimento nell'ambito del procedimento di approvazione del piano, trova dunque in ogni caso la sua manifestazione espressa - ciò che necessariamente ne esclude il preteso carattere tacito - alternativamente nella deliberazione del Consiglio regionale o, ove questa non intervenga nel termine, nella deliberazione della Giunta di approvazione della proposta.

Plurime ragioni, del resto, confermano l'impossibilità di ricondurre il meccanismo di approvazione del piano designato dal legislatore regionale del Lazio all'istituto del silenzio assenso, e in particolare al modello legale del silenzio assenso previsto dalla legge n. 241 del 1990.

Innanzitutto è inconferente, come giustamente osserva la difesa della resistente, il richiamo all'art. 20 della legge n. 241 del 1990, che concerne la diversa ipotesi di «procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi». La norma che riguarda il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche - quali sono nella specie l'ente di gestione che adotta il piano dell'area naturale protetta regionale e l'organo regionale che tale piano approva - sarebbe, semmai, l'art. 17-*bis* della stessa legge n. 241 del 1990. Ma nemmeno il riferimento a tale norma - che comunque il ricorrente non opera - sarebbe stato decisivo, giacché nel caso di specie, come detto, la relazione che si instaura, nell'ambito del procedimento di approvazione del piano, fra l'ente di gestione, competente per l'adozione, e l'organo della Regione, cui compete l'approvazione, vede concludersi ciascuna delle due fasi procedurali con un provvedimento espresso.


Nella sostanza si deve osservare inoltre che, se la *ratio* della disposizione statale interposta (art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991) risiede nell'esigenza di assicurare una formale ed espressa assunzione di responsabilità da parte dell'organo chiamato ad approvare il piano, non vi è dubbio che la determinazione della Giunta regionale di proposta al Consiglio, come disciplinata dalla norma regionale in esame, presenta tutti gli elementi necessari a riconoscerle il valore di provvedimento espresso di approvazione nel caso di inutile decorso del termine di intervento del Consiglio. Approvare espressamente il piano per il parco equivale a introdurre nell'arena pubblica regionale i contenuti del piano stesso, a sottoporli a discussione e a contestazione e, infine, a chiamare le parti in gioco a un'assunzione di responsabilità sulla sua approvazione o, in ipotesi, sulla sua bocciatura. Ciò è quanto avviene nel caso di specie nel quale la Giunta, come prevede la disposizione contestata, prende atto del piano adottato dall'ente di gestione, apporta eventuali modifiche e integrazioni e si pronuncia «contestualmente sulle osservazioni pervenute» predisponendo così la proposta al Consiglio, e ciò fa nella piena consapevolezza che tale sua proposta è destinata a diventare definitiva e, come tale, formale atto di approvazione del piano nel caso in cui il Consiglio non provveda nel termine indicato.

Da ultimo, occorre precisare che la norma statale interposta non preclude affatto che la legge regionale affidi alla Giunta regionale il potere di approvare il piano. La legge statale ha rimesso infatti al legislatore regionale il compito di individuare l'organo deputato a siffatta approvazione, e le diverse leggi regionali in materia hanno variamente modulato questa competenza, attribuendola ora al Consiglio, ora alla Giunta e ora a entrambi.

Da quanto detto deriva che la norma impugnata non si pone in contrasto con l'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991. Si deve, pertanto, escludere la fondatezza delle questioni promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere *m*) e *s*), Cost., per interposizione dell'anzidetta norma statale.

Per le stesse ragioni è infondata la questione promossa per violazione dell'art. 97 Cost., in quanto anch'essa basata sul presupposto che la norma impugnata preveda un meccanismo di formazione tacita dell'atto di approvazione.

4.- L'art. 5, comma 1, lettera *h*), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 è impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *l*) e *m*), Cost., in relazione all'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).



Il comma 1-*bis*, introdotto dalla norma impugnata nell'art. 28 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, prevede che «[n]el rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la richiesta per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 è presentata allo sportello unico di cui all'articolo 5 del medesimo decreto. Per tali fattispecie, il nulla osta di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dal ricevimento da parte dell'ente gestore della richiesta, decorsi inutilmente i quali il titolo abilitativo si intende reso».

4.1.- Il ricorrente si duole della genericità della norma regionale, che sottoporrebbe a nulla osta un insieme indefinito di interventi, compresi quelli di «[a]ttività edilizia libera» ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)». Tale previsione risulterebbe in contraddizione con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 28 della stessa legge reg. Lazio n. 29 del 1997 e soprattutto dall'art. 13 della legge n. 394 del 1991, che sottopongono a preventivo nulla osta da parte dell'ente di gestione il solo «rilascio di concessioni o autorizzazioni, relative ad interventi, impianti ed opere all'interno» del parco nazionale (art. 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991) o dell'area protetta regionale (art. 28, comma 1, della legge reg. Lazio n. 29 del 1997).

Di conseguenza, la previsione del nulla osta riguarderebbe i soli interventi, impianti e opere per i quali è necessario il rilascio di concessioni o autorizzazioni e tra questi non rientrerebbero gli interventi di attività edilizia libera, che «sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo» (art. 6 d.P.R. n. 380 del 2001).

4.2.- Le questioni non sono fondate, nei termini di seguito indicati.

Il ricorrente formula le censure per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *l*) e *m*), Cost., muovendo dal presupposto che il carattere generale della norma impugnata comporti, per un verso, che anche gli interventi non soggetti a titolo abilitativo siano sottoposti al regime del nulla osta, e, per altro verso, che le modalità di rilascio del nulla osta per attività produttiva non siano determinate.

Tale presupposto interpretativo deve essere, però, escluso. Il ricorrente fonda le sue argomentazioni sulla sostanziale sovrapposizione (quanto a fattispecie regolate) del primo e del secondo periodo del nuovo comma 1-*bis* dell'art. 28 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, che invece hanno ad oggetto interventi diversi. Il primo periodo si riferisce agli interventi di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 al solo fine di prevedere che la richiesta per la loro realizzazione deve essere presentata allo sportello unico. Il secondo periodo si riferisce invece, con tutta evidenza, agli interventi per i quali è necessario «il nulla osta di cui al comma 1» e prevede che se quest'ultimo non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il titolo abilitativo si intende reso, riproducendo, per questo aspetto, il meccanismo già previsto dall'art. 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991.


La disposizione impugnata non altera dunque il regime del nulla osta, rispetto al quale resta valido quanto disposto dall'art. 28, comma 1, della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, e cioè che esso è richiesto per gli interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio.

In conclusione, le censure prospettate si fondano su un erroneo presupposto interpretativo, che determina la loro infondatezza nei termini sopra indicati.

5.- L'art. 5, comma 1, lettera *i*), numero 5), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 è impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in relazione all'art. 13 della legge n. 394 del 1991.

La norma regionale impugnata ha introdotto il comma 1-*bis* nell'art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997. Tale comma 1-*bis* prevede che «[s]ono consentiti e non rientrano negli obblighi di cui all'articolo 28 le ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole che non comportino modificazioni sostanziali del territorio ed in particolare: *a*) la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e del sistema infrastrutturale aziendale esistenti; *b*) l'impianto o l'espianto delle colture arboree e le relative tecniche utilizzate; *c*) l'utilizzo delle serre stagionali non stabilmente infisse al suolo; *d*) il transito e la sosta di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private per i mezzi collegati all'esercizio delle attività agricole di cui al presente articolo; *e*) l'ordinamento produttivo ed i relativi piani colturali promossi e gestiti dall'impresa agricola; *f*) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea derivanti dall'esercizio delle attività aziendali di cui all'articolo 2 della L.R. 14/2006».

5.1.- Secondo il ricorrente la norma in esame escluderebbe dall'obbligo del nulla osta di cui all'art. 28 della stessa legge reg. Lazio n. 7 del 2018 una serie di interventi potenzialmente idonei a incidere, in maniera significativa, sull'ambiente naturale, consentendone la realizzazione in tutte le zone dell'area protetta, compresa la zona A di riserva integrale, senza prevedere alcuna modalità di verifica e di controllo sugli interventi stessi.



La previsione si porrebbe, quindi, in contrasto con l'art. 13 della legge n. 394 del 1991, che subordina al preventivo nulla osta dell'ente parco il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco. Il contrasto con l'art. 13 della legge n. 394 del 1991 determinerebbe la violazione della competenza statale in materia di «tutela dell'ambiente» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.

La resistente si difende con due argomenti: il primo volto a dimostrare l'inammissibilità della censura e il secondo a sostegno della infondatezza.

5.2.- La questione promossa è ammissibile e fondata.

5.2.1.- Il primo argomento della difesa regionale riguarda la sua ammissibilità e muove dalla considerazione che la norma impugnata non costituirebbe una novità introdotta dal legislatore regionale del 2018, essendo già contemplata dal testo previgente dell'art. 28 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997. Pertanto, la modifica censurata si sarebbe limitata a «esplicitare ulteriormente il contenuto delle previgenti disposizioni regionali, per le quali era già escluso il rilascio del nulla osta».

L'argomento non ha tuttavia alcun rilievo, essendo questa Corte chiamata ad esaminare la conformità a Costituzione delle norme oggi impugnate, a prescindere dal fatto che fattispecie simili a quelle contestate fossero previste nella normativa preesistente. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, non osta all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via principale l'integrale coincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato (tra le più recenti, sentenze n. 178 del 2019 e n. 171 del 2018). Peraltro nel caso di specie non si è in presenza di un'ipotesi di questo tipo, giacché non è dato di rinvenire nell'ordinamento regionale alcuna normativa del tutto sovrapponibile a quella oggi all'esame di questa Corte.

5.2.2.- Il secondo argomento, utilizzato dalla Regione a sostegno della non fondatezza della questione, fa leva sul fatto che le «ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole», per le quali la normativa impugnata esclude la necessità di acquisire il nulla osta, sarebbero «in larga parte» coincidenti con le fattispecie enumerate dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 (rubricato «Attività edilizia libera») o «comunque teleologicamente ad esse riconducibili», per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo. Già dal tenore letterale della motivazione adottata (là dove si parla di interventi «in larga parte» coincidenti) si deduce l'esistenza di un margine di non coincidenza delle due elencazioni. In altre parole, la generica formulazione della disposizione regionale è tale da consentire di escludere dall'obbligo del nulla osta un insieme, anche piccolo, di pratiche di conduzione delle aziende agricole: la norma impugnata consente infatti la deroga agli obblighi di cui all'art. 28 per le «ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole che non comportino modificazioni sostanziali del territorio», senza ulteriori specificazioni, e la successiva elencazione non esaurisce il novero di queste «pratiche», essendo preceduta dall'espressione «in particolare» che esclude il carattere esaustivo degli interventi considerati.


Ne consegue la violazione dell'art. 13 della legge n. 394 del 1991, che, come già rilevato, prescrive che tutti gli interventi, gli impianti e le opere per i quali sia necessario il rilascio di concessioni o autorizzazioni siano sottoposti al preventivo nulla osta dell'ente parco.

Il contrasto con l'art. 13 determina, di riflesso, la violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, ex art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., e quindi l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

6.- L'art. 5, comma 1, lettera *i*), numero 7), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 è impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in relazione agli artt. 22, 23 e 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991.

La norma regionale impugnata ha modificato il comma 2-*bis* dell'art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, il quale, nel testo riformato, prevede che «Per favorire lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i soggetti di cui all'articolo 57 e 57-*bis* della L.R. n. 38/1999 possono presentare il PUA, redatto secondo le modalità ivi previste, nel rispetto delle forme di tutela di cui alla presente legge. Il PUA redatto secondo le modalità della L.R. 38/1999, previa indicazione dei risultati che si intendono perseguire, può prevedere la necessità di derogare alle previsioni del piano dell'area naturale protetta redatto ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera *f*) ad esclusione delle normative definite per le zone di riserva integrale».

6.1.- Il ricorrente impugna il secondo periodo di questa disposizione (introdotto dal numero 7.2 dell'art. 5, comma 1, lettera *i*, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018) perché, consentendo che il PUA (piano di utilizzazione aziendale) possa derogare alle previsioni del piano dell'area naturale protetta, si porrebbe in contrasto con l'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991, secondo cui «[i]l piano per il parco [...] ha valore anche di piano paesistico e di piano



urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello». Da questo deriverebbe il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., poiché la norma regionale impugnata ridurrebbe in peius i livelli minimi uniformi di tutela previsti dalla legislazione statale in materia di tutela dell'ambiente. Nel caso di specie lo «standard minimo uniforme di tutela nazionale» si estrinsecerebbe nella predisposizione da parte degli enti gestori delle aree protette di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte alle esigenze ambientali.

Secondo la resistente, la norma impugnata non avrebbe alcuna portata innovativa della disciplina previgente. Il legislatore regionale si sarebbe limitato, infatti, «ad operare una sorta di mero intervento di coordinamento» delle disposizioni recate dagli artt. 8, comma 4, lettera *d*), 26, comma 1-*bis*, lettera *b*), e 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, «riproducendone i medesimi contenuti sostanziali». La difesa regionale aggiunge che le disposizioni citate sono state introdotte dalla legge della Regione Lazio 10 novembre 2014, n. 10 (Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio) e non sono mai state oggetto di censure di illegittimità costituzionale.

6.2.- La questione promossa è ammissibile e fondata.

Anche in questo caso la resistente si difende rilevando che la norma impugnata non avrebbe «alcuna portata innovativa», in quanto il legislatore regionale si sarebbe limitato «ad operare una sorta di mero intervento di coordinamento» delle disposizioni recate dagli artt. 8, comma 4, lettera *d*), 26, comma 1-*bis*, lettera *b*), e 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, «riproducendone i medesimi contenuti sostanziali».

Al riguardo è agevole rilevare che le ipotesi indicate nei citati articoli della legge reg. Lazio n. 29 del 1997 non coincidono affatto con quelle ricomprese nell'ampia e indeterminata formula introdotta dalla disposizione impugnata, che consente al PUA di disporre «la necessità di derogare alle previsioni del piano dell'area naturale protetta».

Tale norma si pone in contrasto non solo con gli artt. 22 e 23 della legge n. 394 del 1991, che individuano nel piano del parco uno degli strumenti di attuazione delle finalità del parco stesso, ma soprattutto con l'art. 25, comma 2, della medesima legge, che riconosce al piano per il parco il «valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico» e che configura il piano in questione come strumento di pianificazione sostitutivo dei piani paesistici e di quelli territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.


Poiché le anzidette norme statali sono espressione della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - più volte sottolineata da questa Corte nelle pronunce richiamate nel punto 3.2.1. - la norma impugnata viola l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.

Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera *i*), numero 7.2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che, inserendo il secondo periodo del comma 2-*bis* dell'art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, ha previsto che «[i]l PUA redatto secondo le modalità della L.R. 38/1999, previa indicazione dei risultati che si intendono perseguire, può prevedere la necessità di derogare alle previsioni del piano dell'area naturale protetta redatto ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera *f*) ad esclusione delle normative definite per le zone di riserva integrale».

7.- L'art. 5, comma 6, lettera *c*), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 è impugnato per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001.

La norma regionale impugnata ha introdotto l'art. 57-*ter* nella legge della Regione Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio). La nuova disposizione, rubricata «Definizione di edifici legittimi esistenti», prevede che «1. Per le finalità di cui agli articoli 57 e 57-*bis* per “edifici legittimi esistenti” si intendono anche quelli realizzati in assenza di titolo abilitativo in periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) ovvero che siano stati oggetto di accertamento di conformità, da parte dei responsabili dell'abuso, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.P.R. 380/2001. 2. Gli edifici di cui al comma 1 ubicati su terreni di proprietà di enti pubblici, sono acquisiti al patrimonio dei medesimi enti previo accertamento, da parte degli occupatori, dei requisiti previsti dal medesimo comma 1».

7.1.- Il ricorrente - dopo aver richiamato il contenuto degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, relativi, rispettivamente, all'«[a]ccertamento di conformità» e agli «[i]nterventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità» - afferma che la norma regionale impugnata, attribuendo la qualifica di “edificio legittimo esistente” ai manufatti per i quali si sono verificate le condizioni descritte nelle due norme statali richiamate, sia pure per le sole finalità connesse ai piani di utilizzazione aziendale in agricoltura e a quelli per le attività integrate e complementari, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio» alla quale sarebbe riconducibile la norma impugnata.



Secondo la difesa regionale il ricorrente avrebbe travisato il senso della disposizione impugnata, che si limiterebbe a richiamare puntualmente gli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, al solo fine di individuare le fattispecie cui trova applicazione l'art. 57 della legge reg. Lazio n. 38 del 1999.

7.2.- La questione è fondata.

Preliminarmente, occorre precisare i termini della questione. L'art. 57 della legge reg. Lazio n. 38 del 1999 disciplina i piani di utilizzazione aziendale (PUA), mentre l'art. 57-bis disciplina i PUA per le attività integrate e complementari. Sono tali quelle attività integrate e complementari all'attività agricola compatibili con la destinazione di zona agricola, e in particolare: 1) ricettività e turismo rurale; 2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio delle attività agricole tradizionali; 3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall'esercizio delle attività agricole tradizionali; 4) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative; 5) accoglienza ed assistenza degli animali.

A loro volta, gli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 riguardano, rispettivamente, l'accertamento di conformità e gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità. Nelle due ipotesi sono consentiti il permesso in sanatoria e la sanatoria dell'intervento a condizione che sussista la cosiddetta doppia conformità, cioè «se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda». I citati artt. 36 e 37 recano quindi norme di principio nella materia del governo del territorio (tra le più recenti, sentenze n. 2 del 2019, n. 68 del 2018, n. 232 e n. 107 del 2017, n. 101 del 2013).

Con la norma impugnata il legislatore regionale pretende di attribuire la qualifica di «edifici legittimi esistenti» a determinati edifici sia pure ai limitati fini dell'art. 57 e dell'art. 57-bis della legge reg. Lazio n. 38 del 1999, sostituendosi, per questo verso, al legislatore statale cui spetta, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di governo del territorio, il compito di porre le norme di principio che consentano di qualificare un immobile come edificio legittimo esistente.

La natura di normativa di principio della disciplina statale concernente il regime della sanatoria degli interventi edilizi abusivi rende illegittimo l'intervento regionale che, quand'anche fosse meramente ripetitivo delle previsioni statali, non potrebbe superare il test di costituzionalità.

Deve essere, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera c), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto l'art. 57-ter nella legge reg. Lazio n. 38 del 1999.

8.- L'art. 33, comma 1, lettera a), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 è impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost. La norma regionale impugnata ha introdotto, nella legge della Regione Lazio 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio), l'art. 4-bis, rubricato «Sportello unico per le attività produttive».

8.1.- Il ricorrente appunta le sue censure in particolare sul comma 3 del citato art. 4-bis, alla cui stregua «[a]i fini della presentazione e verifica formale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i soggetti interessati possono avvalersi della agenzia per le imprese in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)».

Più precisamente, la difesa erariale sottolinea che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), la verifica formale della SCIA spetta esclusivamente allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), mentre all'agenzia per le imprese è attribuita la funzione di rilascio di «una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato» (art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 160 del 2010).

La difesa statale mette in evidenza, altresì, il fatto che il d.P.R. n. 159 del 2010, citato nella disposizione impugnata, non contiene alcuna menzione della verifica formale in capo alle agenzie per le imprese, poiché concerne la sola disciplina dei requisiti per l'accreditamento delle stesse.

Pertanto, l'art. 33, comma 1, lettera a), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, nella parte in cui ha introdotto il comma 3 dell'art. 4-bis della legge reg. Lazio n. 33 del 1999, sarebbe in contrasto con la normativa statale richiamata e quindi con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla legge statale la disciplina dell'ordinamento civile, e con l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto la disciplina in materia di SCIA attiene ai livelli essenziali delle prestazioni.



La resistente sostiene che l'interpretazione proposta dal ricorrente non è corretta e che la disposizione regionale ribadisce la possibilità, in via generale, per i soggetti interessati di avvalersi del supporto e dell'assistenza tecnica dell'agenzia per le imprese, ai fini della predisposizione, della verifica e della presentazione della SCIA, senza incidere sulle modalità della presentazione stessa e sull'*iter* istruttorio successivo a questa.

8.2.- Nelle more del presente giudizio, il censurato art. 4-*bis*, comma 3, della legge reg. Lazio n. 33 del 1999 è stato modificato dall'art. 16, comma 6, della legge della Regione Lazio 20 maggio 2019, n. 8 (Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie), con l'inserimento, tra l'altro, della seguente precisazione: «in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia».

Pertanto, il testo del comma 3 dell'art. 4-*bis* è risultato del seguente tenore: «Ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i soggetti interessati possono avvalersi dell'agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia».

Successivamente, è intervenuta la legge della Regione Lazio 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), la quale, nel contesto del riordino della normativa regionale in materia di commercio, ha disposto, a decorrere dall'8 novembre 2019: *a)* all'art. 107, comma 1, lettera *mm)*, l'abrogazione del comma 6 dell'art. 16 della legge reg. Lazio n. 8 del 2019; *b)* all'art. 107, comma 1, lettera *d)*, l'abrogazione dell'intera legge reg. Lazio n. 33 del 1999; *c)* e all'art. 13, comma 3, la riproduzione di una disposizione del tutto coincidente con quella recata, prima della sua abrogazione, dall'art. 4-*bis*, comma 3, della legge reg. Lazio n. 33 del 1999, come modificato dall'art. 16, comma 6, della legge reg. Lazio n. 8 del 2019.

Pertanto, a decorrere dall'8 novembre 2019, la legge reg. Lazio n. 33 del 1999 è stata abrogata e il suo contenuto - ivi compreso l'art. 4-*bis*, comma 3, nel testo modificato - è stato riversato nella legge reg. Lazio n. 22 del 2019.

Dunque, la disposizione impugnata è stata in vigore, nel suo testo originario, dal 24 ottobre 2018 al 22 maggio 2019. A partire da quest'ultima data il testo è stato modificato con le aggiunte di cui si è dato conto sopra e in questa versione è confluito nel testo unico in materia di commercio (legge reg. Lazio n. 22 del 2019).

La modifica descritta, pur risultando soddisfacente delle doglianze del ricorrente, non determina la cessazione della materia del contendere. La disposizione impugnata è stata infatti in vigore, nel suo testo originario, per un arco temporale di quasi sette mesi (dal 24 ottobre 2018 al 22 maggio 2019) e la sua formulazione letterale non consente di escludere che abbia avuto applicazione medio tempore.

Le relative questioni di legittimità costituzionale devono essere pertanto esaminate nel merito.

8.3.- Le questioni non sono tuttavia fondate, nei termini di seguito indicati.

In proposito coglie nel segno la difesa regionale, la quale contesta l'erroneità dell'interpretazione operata dal ricorrente. Dal dato letterale non si evince, infatti, un'interferenza con le attribuzioni dell'agenzia per le imprese. La disposizione in esame deve essere, dunque, interpretata nel senso di escludere l'attribuzione di nuovi compiti all'agenzia per le imprese, le cui funzioni restano quelle indicate dalla normativa statale e in particolare dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 160 del 2010.

Deve essere quindi dichiarata la non fondatezza delle questioni in quanto basate su un erroneo presupposto interpretativo.

9.- L'art. 84, comma 1, lettera *b)*, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 è impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *l)* e *m)*, Cost.

La norma regionale censurata ha introdotto l'art. 4-*bis* nella legge della Regione Lazio 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale). Il nuovo art. 4-*bis*, rubricato «Servizi sussidiari, integrativi e complementari al trasporto pubblico di linea», prevede che «1. Ferma restando la disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modifiche, al fine di contribuire al decongestionamento del traffico mediante l'utilizzo di veicoli ad elevata capacità di trasporto di persone e al contenimento dell'inquinamento, i servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla L. 218/2003 possono essere impiegati, sulla base di contratti con data certa della durata non inferiore a trenta giorni, stipulati con soggetti pubblici o privati, comunità, associazioni, in servizio integrativo del trasporto pubblico, come servizi di trasporto pubblico non di linea, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 2. L'inizio del servizio è subordinato alla preventiva segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, presentata all'ente territoriale nel cui territorio il servizio è svolto, secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 10, comma 2».



9.1.- Secondo il ricorrente, il rinvio, operato dalla norma impugnata, agli artt. 3 e 10, comma 2, della legge reg. Lazio n. 30 del 1998, relativi, rispettivamente, alla classificazione dei servizi di trasporto pubblico locale in comunali, provinciali e regionali, e alle funzioni conferite al riguardo ai Comuni, sarebbe inconferente. Ne deriverebbe il contrasto con la normativa statale e quindi con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla legge statale la disciplina dell'ordinamento civile, e con l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto la disciplina in materia di SCIA attiene ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990.

La resistente ritiene che le censure mosse siano generiche e indeterminate, e quindi inammissibili. Il ricorrente si sarebbe limitato infatti a rilevare un presunto contrasto con la normativa statale citata, omettendo di darne contezza.

9.2.- Le questioni sono inammissibili.

Anche in questo caso deve essere condiviso l'assunto della difesa regionale. Le censure mosse dal ricorrente si presentano del tutto vaghe e prive di una adeguata motivazione. Non si comprende, tra l'altro, sotto quale profilo rilevi l'asserita inconferenza del rinvio, operato dalla norma impugnata, agli artt. 3 e 10, comma 2, della legge reg. Lazio n. 30 del 1998. Né tantomeno sono chiare le ragioni per le quali l'aver subordinato l'inizio del servizio di trasporto pubblico locale alla preventiva segnalazione certificata di inizio attività costituisca causa di illegittimità costituzionale. Mancano, dunque, gli elementi, anche minimi, per esaminare nel merito le censure mosse dal ricorrente (*ex plurimis*, sentenze n. 198 del 2019 e n. 245 del 2018).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri indicato in epigrafe;

1) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera i), numero 5), della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 31 della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali);*

2) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera i), numero 7.2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto il secondo periodo del comma 2-bis dell'art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997;*

3) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera c), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto l'art. 57-ter nella legge della Regione Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio);*

4) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera g), numero 2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;*

5) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera h), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;*

6) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, lettera a), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;*

7) *dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 1, lettera b), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, *Presidente*


Daria de PRETIS, *Redattore*

Filomena PERRONE, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2019.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE



N. 291

Sentenza 19 novembre - 27 dicembre 2019

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Caccia - Norme della Regione Lombardia - Annotazione sul tesserino venatorio degli abbattimenti di capi di fauna selvatica - Obbligatorietà “dopo gli abbattimenti e l’avvenuto recupero”, anziché “dopo gli abbattimenti accertati” - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Illegittimità costituzionale parziale.

Caccia - Norme della Regione Lombardia - Recupero, in attitudine di caccia, della selvaggina ferita da appostamento fisso - Possibilità nel raggio di duecento metri dal capanno, con arma scarica e riposta in custodia - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Non fondatezza della questione.

Caccia - Norme della Regione Lombardia - Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo - Distanze dagli immobili destinati ad abitazione o lavoro - Misurazione seguendo il profilo morfologico del terreno, anziché in forma lineare - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17, art. 15, comma 1, lettere *j*), *m*) e *q*).
- Costituzione art. 117, secondo comma, lettera *s*).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici : Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettere *j*), *m*), e *q*), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 12 febbraio 2019, iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione di Regione Lombardia;

udito nell’udienza pubblica del 19 novembre 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato dello Stato Francesca Morici per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia.



Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 4-8 febbraio 2019 e depositato il 12 febbraio 2019 (reg. ric. n. 22 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettere *j*), *m*) e *q*), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione e in relazione agli artt. 5, comma 5, 12, commi 5 e 12-*bis*, e 21, comma 1, lettere *e*) ed *f*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta che, con le disposizioni oggetto di impugnativa, la Regione Lombardia ha apportato modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria); in particolare, l'art. 15, comma 1, lettera *j*), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018 ha modificato l'art. 22, comma 7, della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, prevedendo che le annotazioni dei capi di selvaggina migratoria sul tesserino venatorio devono essere effettuate, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero dell'animale.

Secondo il ricorrente la previsione regionale sarebbe in contrasto con la disciplina nazionale di cui all'art. 12, comma 12-*bis*, della legge n. 157 del 1992, che prescrive che l'obbligo dell'annotazione sia adempiuto subito dopo l'abbattimento, per finalità statistiche e per garantire il rispetto del limite giornaliero dei prelievi delle specie.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, il fatto di subordinare tale obbligo di annotazione al preventivo recupero dell'animale abbattuto comporterebbe il rischio di escludere dal conteggio gli animali non rintracciati e non recuperati, sia per l'eventuale difficoltà di ricerca nella vegetazione, dovuta alla natura impervia, paludosa o lacustre delle aree, sia per sopraggiunte condizioni di scarsa luminosità.

L'art. 12, comma 12-*bis*, della legge n. 157 del 1992, ponendo un obbligo funzionale al regime vigente di caccia programmata, che fissa quote massime di esemplari passibili di caccia in un determinato territorio, sarebbe espressione di quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica da assicurare su tutto il territorio nazionale, di competenza del legislatore statale nell'esercizio delle attribuzioni in materia ambientale, non derogabile in peius dalle Regioni.

La norma regionale, introducendo l'ulteriore requisito del preventivo recupero dell'animale da parte del cacciatore, avrebbe, dunque, violato la norma interposta, abbassando lo standard di tutela ambientale, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.

3.- In riferimento all'art. 15, comma 1, lettera *m*), della legge regionale impugnata, la difesa dello Stato rappresenta che esso, modificando il comma 9 dell'art. 25 della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, consente ai titolari ed utilizzatori degli appostamenti di caccia di vagare «in attitudine di caccia», anche con uso di cane da riporto o con l'uso di natante con motore fuoribordo, con obbligo di arma scarica e riposta nell'apposita custodia, entro un raggio di duecento metri dagli appostamenti medesimi, per abbattere e recuperare la fauna precedentemente ferita.


La norma, non distinguendo tra appostamenti fissi o temporanei, con o senza richiami vivi, violerebbe il principio di esclusività dell'opzione di caccia, fissato dagli artt. 5, comma 5, e 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, in base al quale il cacciatore, con opzione in via esclusiva per la caccia da appostamento con richiami vivi, non può esercitare la caccia in forma vagante per la stagione venatoria in corso, incorrendo nella sanzione amministrativa di cui all'art. 31, comma 1, lettera *a*), della legge n. 157 del 1992, nonché nella sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un anno, ai sensi del successivo art. 32, comma 4.

Le norme statali, prosegue l'Avvocatura, sono volte ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e, quindi, possono essere oggetto di integrazione da parte della legge regionale solo nel senso dell'incremento della tutela, non riscontrabile lì ove, come nella specie, si ampli la possibilità di cacciare, consentendo una forma di caccia diversa da quella per cui si è optato in via generale.

4.- Infine, la difesa dello Stato censura l'art. 15, comma 1, lettera *q*), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, che aggiunge il comma 19-*bis* all'art. 25 della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, prevedendo che le distanze attinenti agli appostamenti di caccia debbano essere misurate seguendo il profilo morfologico del terreno e non in forma lineare.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale modalità di misurazione comporterebbe una riduzione delle distanze minime e la conseguente diminuzione della tutela della pubblica incolumità, in funzione della quale queste distanze sono prescritte dall'art. 21, comma 1, lettera *e*), della legge n. 157 del 1992.

La difesa dello Stato sottolinea che la modalità di misurazione realizzata seguendo l'andamento morfologico del terreno non è conosciuta dall'ordinamento e, infatti, in materia urbanistico-edilizia la giurisprudenza si richiama al sistema di misurazione lineare delle distanze tra i fabbricati, mentre la disciplina venatoria statale, per l'uso delle armi da fuoco, prende in considerazione il concetto di gittata massima (art. 21, comma 1, lettera *f*, della legge n. 157 del 1992), incompatibile con una misurazione che includa l'increspatura dei terreni.



Conseguentemente, l'art. 15, comma 1, lettera *g*), della legge regionale impugnata si porrebbe in contrasto con lo standard di tutela uniforme in materia ambientale prescritto dal legislatore nazionale nell'esercizio della sua competenza esclusiva.

5.- Nella prospettazione dell'Avvocatura generale, le questioni di costituzionalità trovano fondamento nel fatto che le norme nazionali sono poste a protezione della fauna selvatica, bene di notevole rilievo che rientra nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva del legislatore nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.; ne deriva che solo lo Stato può porre la relativa disciplina, integrante un limite invalicabile per l'attività legislativa della Regione.

Sebbene, dunque, a quest'ultima compete la potestà legislativa in materia di caccia, il suo esercizio non può avvenire in contrasto con le prescrizioni nazionali in materia di tutela della fauna e, segnatamente, con le previsioni di cui alla legge n. 157 del 1992, che, come sancito da questa Corte con la sentenza n. 4 del 2000, costituisce il punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardia del patrimonio faunistico e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria.

La legge regionale impugnata, contrastando con la legge n. 157 del 1992, avrebbe abbassato il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dal legislatore nazionale, con illegittima invasione della sfera di competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, pertanto, ne andrebbe dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.

6.- Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato ed eccependo in primo luogo l'inesatta interpretazione, da parte dello Stato, della previsione introdotta dall'art. 15, comma 1, lettera *j*), della legge regionale impugnata, che ha previsto che i capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero.

A parere della difesa regionale, la prescrizione non avrebbe introdotto una condizione ulteriore rispetto a quanto disposto dalla legge statale, che impone che l'annotazione avvenga subito dopo l'abbattimento, ma avrebbe rafforzato l'obbligo, imponendo che anche il solo recupero sia oggetto di annotazione, nel caso, possibile, in cui la contezza dell'abbattimento, anche ad opera di terzi, avvenga solo al momento del recupero.

A conferma di ciò permarrebbe la sanzione, prevista dall'art. 31, comma 1, lettera *i*), della legge n. 157 del 1992 in caso di mancata annotazione, e il fatto che quest'ultima debba avvenire sul posto di caccia, quindi, nell'immediatezza dell'abbattimento.

La Regione dà conto del fatto che la norma statale interposta è stata modificata su richiesta della Commissione europea, che aveva rilevato che in Italia vi era una legislazione regionale che generava incertezza, poiché prevedeva l'annotazione subito dopo l'abbattimento solo per le specie stanziali, mentre, per quelle migratorie, l'adempimento era rinviato alla fine della giornata di caccia.

Secondo la prospettazione della Regione, la legge regionale impugnata garantirebbe l'esigenza di certezza sulla consistenza del prelievo venatorio, poiché il recupero dell'animale, lungi dal costituire una condizione aggiuntiva per l'annotazione, consentirebbe di dirimere ogni dubbio in ordine all'effettività dell'abbattimento, che dovrebbe essere annotato anche se effettuato da terzi.

Pertanto, la previsione censurata non si porrebbe affatto in contrasto con la norma statale interposta, ma anzi ne chiarirebbe la portata applicativa, senza alcun abbassamento del livello di tutela ambientale.

7.- Quanto all'art. 15, comma 1, lettera *m*), della legge regionale censurata, la difesa della Regione osserva che la norma si è limitata ad ampliare la zona per il recupero dell'animale colpito dall'appostamento di caccia, prevedendo che il suddetto recupero possa avvenire non nell'ambito di cento metri, già previsto dalla legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, ma nell'ambito di duecento metri, così da consentire l'apprensione del capo ferito anche quando elementi naturali, come il vento o la corrente d'acqua, lo trasportino oltre il raggio di cento metri dal capanno.

La norma non influirebbe in negativo sulla tutela dell'ambiente e della fauna e non violerebbe le norme interposte richiamate, ovvero l'art. 5, comma 5, e l'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, che si occupano, rispettivamente, di definire quando un appostamento è da considerarsi fisso e quali siano le modalità per l'esercizio venatorio, precisando che si può scegliere solo una delle seguenti forme: vagante in zona Alpi; da appostamento fisso; altre forme consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

Al contrario, secondo la difesa della Regione, il contenuto delle norme interposte sarebbe stato ribadito dalla norma impugnata poiché essa, ampliando la zona di recupero dell'animale ferito, ha espressamente previsto che rimane fermo il principio di esclusività della caccia e, conseguentemente, il radicamento del cacciatore sul territorio e il rispetto dell'equilibrio faunistico, senza che sia consentito effettuare la caccia in forma diversa da quella prescelta.

Viceversa, a ritenere illegittima la previsione normativa, si svuoterebbe del tutto la competenza regionale in materia di caccia, inibendo anche la possibilità di modificare un aspetto tecnico della legislazione venatoria.



Da ultimo, la Regione rappresenta che, in ogni caso, resta ferma la previsione dell'art. 5 della legge n. 157 del 1992 in materia di distinzione tra caccia da appostamento fisso e in forma vagante, con o senza richiami vivi, e che la normativa comunitaria nulla prescrive sulle distanze per il recupero del capo ferito, così che la norma regionale non può ritenersi con essa in contrasto.

8.- Con riguardo, infine, all'art. 15, comma 1, lettera *g*), della legge regionale impugnata, la Regione rappresenta che la norma intende introdurre un criterio di misurazione delle distanze tra appostamento fisso e immobili o fabbricati adibiti a civile abitazione o a posto di lavoro, senza incidere sulla disciplina della caccia, e che comunque la norma interposta invocata dalla difesa statale sarebbe inconferente, poiché prevede solo il divieto di sparare a distanza di meno di centocinquanta metri dai suddetti immobili.

9.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha replicato alla difesa regionale con memoria del 19 novembre 2019 ribadendo che, in base al tenore letterale della norma, l'art. 15, comma 1, lettera *j*), della legge regionale impugnata aggiunge un ulteriore adempimento rispetto alla previsione statale, prevedendo che l'annotazione avvenga dopo l'abbattimento «e» il recupero del capo ferito; l'utilizzo della congiunzione «e» confermerebbe la duplicità delle condizioni richieste, né sarebbe possibile riferire il recupero alla sola annotazione di capi abbattuti da terzi, mancando nel testo ogni prescrizione in tal senso.

Quanto agli argomenti spesi dalla Regione circa la sanzionabilità dell'omessa annotazione, la difesa dello Stato osserva la loro irrilevanza ai fini del giudizio di costituzionalità, poiché l'art. 31 della legge n. 157 del 1992 collega l'irrogazione della sanzione alla violazione delle norme, statali e regionali, senza riferimento al contenuto di esse, così che, nella fattispecie concreta, la condotta sanzionabile sarebbe quella prevista dalla legge regionale ovvero l'omessa annotazione successiva al recupero del capo ferito.

A maggior sostegno delle proprie argomentazioni, l'Avvocatura ricorda come l'esigenza dell'annotazione immediata dell'abbattimento trovi la sua *ratio* nelle richieste della Commissione europea, che, nel 2014, aveva avviato una procedura (caso EU Pilot 6955/14/ENVI) con una richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia, poiché aveva rilevato che la legislazione regionale differenziava il momento di insorgenza dell'obbligo di annotazione sul tesserino venatorio in base alla natura, stanziale o migratoria, delle specie monitorate, prevedendo solo per le prime l'annotazione immediata degli abbattimenti e differendo, alla fine della giornata di caccia, l'annotazione degli abbattimenti delle specie migratorie, con negativa incidenza sull'attendibilità dei dati raccolti.


Per chiudere la procedura di infrazione, il legislatore nazionale ha introdotto il comma 12-*bis* nel testo dell'art. 12 della legge n. 157 del 1992, imponendo l'annotazione immediata dell'abbattimento a garanzia della correttezza del monitoraggio delle specie, così che la richiesta di provvedere al preventivo recupero del capo abbattuto, imposta dalla norma regionale impugnata, frusterebbe le esigenze di certezza e tempestività sollecitate dalla Commissione europea.

10.- Quanto all'art. 15, comma 1, lettera *m*), della legge regionale impugnata che, a parere della Regione, si limiterebbe ad ampliare la zona di recupero del capo ferito, la difesa dello Stato ribadisce che la norma, nel consentire la mobilità in assetto di caccia anche a coloro che hanno scelto di esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso, violerebbe il principio di esclusività della caccia.

11.- Con riferimento, infine, alla previsione dell'art. 15, comma 1, lettera *q*), la difesa dello Stato osserva di aver correttamente richiamato, quali norme interposte, l'art. 21, comma 1, lettere *e*) ed *f*), della legge n. 157 del 1992, che limita l'attività venatoria in ragione delle distanze misurate in termini lineari e non seguendo l'andamento morfologico del terreno, poiché quest'ultima modalità di misurazione comporterebbe una riduzione dello spazio e una corrispondente diminuzione del livello di tutela.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettere *j*), *m*) e *q*), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, per invasione della sfera di competenza attribuita al legislatore nazionale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in relazione a numerose norme della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).



In particolare, è stato censurato l'art. 15, comma 1, lettera *j*), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, che prevede che le annotazioni dei capi di selvaggina migratoria sul tesserino venatorio devono essere effettuate, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero dell'animale, deducendone il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in relazione all'art. 12, comma 12-*bis*, della legge n. 157 del 1992, che prevede che l'annotazione sul tesserino venatorio deve essere effettuata subito dopo l'abbattimento.

Si è impugnato l'art. 15, comma 1, lettera *m*), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, in base al quale, ferma restando l'esclusività della forma di caccia prescelta, è consentito il recupero del capo ferito, in attitudine di caccia, nel raggio di duecento metri dal capanno, anche con l'uso del cane da riporto o con l'uso di natante con motore fuoribordo, con obbligo di arma scarica e riposta nell'apposita custodia, deducendone il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in relazione agli artt. 5, comma 5, e 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, che fissano il principio di esclusività dell'opzione di caccia, per cui il cacciatore, con opzione in via esclusiva per la caccia da appostamento con richiami vivi, non può esercitare la caccia in forma vagante per la stagione venatoria in corso.

Infine, si è impugnato l'art. 15, comma 1, lettera *q*), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, che prevede che le distanze attinenti agli appostamenti di caccia devono essere misurate seguendo il profilo morfologico del terreno, deducendone il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in relazione all'art. 21, comma 1, lettere *e*) ed *f*), della legge n. 157 del 1992, che, nel porre prescrizioni in materia di distanze da rispettare per l'esercizio dell'attività venatoria, a tutela della pubblica incolumità, impongono che la misurazione avvenga in forma lineare.

2.- La prima norma impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri è l'art. 15, comma 1, lettera *j*), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018 che, modificando le prescrizioni di cui all'art. 22, comma 7, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), prevede che le annotazioni sul tesserino venatorio dei capi abbattuti devono essere effettuate dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero; tale previsione sarebbe in contrasto con l'art. 12, comma 12-*bis*, della legge n. 157 del 1992, che impone l'annotazione subito dopo l'abbattimento, poiché la necessità di provvedere al preventivo recupero dell'animale consentirebbe di escludere dal conteggio i capi non recuperabili per ragioni logistiche quali la sopraggiunta scarsa luminosità o la caduta di essi in un luogo impervio.

La Regione si è difesa suggerendo una diversa interpretazione della norma censurata secondo cui essa, lungi dal porre un adempimento aggiuntivo per procedere all'annotazione, avrebbe imposto al cacciatore di registrare sul tesserino venatorio anche il mero rinvenimento di un animale abbattuto da terzi.

3.- La questione è fondata.


Il possesso del tesserino venatorio per il legittimo esercizio della caccia è imposto dall'art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992; il documento viene rilasciato dalla regione di residenza e indica le specifiche norme inerenti al calendario regionale, alla forma di caccia prescelta e agli ambiti territoriali in cui essa è consentita.

Questa Corte ha riconosciuto al tesserino venatorio funzione abilitativa e di controllo per la verifica della selvaggina cacciata e il rispetto del regime della caccia controllata (sentenza n. 90 del 2013); infatti, attraverso le annotazioni presenti sul tesserino, sono acquisiti gli elementi di conoscenza della consistenza numerica della fauna selvatica, necessari a predisporre le misure di salvaguardia, in special modo quelle riguardanti le specie più vulnerabili.

4.- L'attendibilità dei dati raccolti è maggiormente garantita quando l'adempimento viene effettuato in maniera tempestiva e, per tale ragione, il legislatore nazionale, con la legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016), ha aggiunto il comma 12-*bis* all'art. 12 della legge n. 157 del 1992, prevedendo che l'annotazione sul tesserino venatorio debba essere effettuata subito dopo l'abbattimento, sia per la fauna selvatica stanziale che per quella migratoria.

L'intervento normativo deriva da una sollecitazione della Commissione europea, poiché l'art. 12 della legge n. 157 del 1992 non prevedeva un tempo specifico per adempiere all'obbligo di annotazione, e la Commissione europea, nell'ambito della procedura avviata nei confronti dell'Italia (caso EU Pilot 6955/14/ENVI) con richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio, aveva riscontrato l'esistenza di una variegata legislazione regionale, che consentiva di differire, con riferimento alle sole specie migratorie, l'annotazione degli abbattimenti al termine della giornata di caccia.

Secondo la Commissione europea, l'assenza di una regolamentazione omogenea generava difficoltà nell'espletamento dei controlli da parte delle autorità competenti e il tempo trascorso tra l'abbattimento e l'annotazione rendeva inattendibili i dati raccolti.



Pertanto, l'aggiunta del comma 12-*bis* all'art. 12 della legge n. 157 del 1992 si è resa necessaria per la chiusura della ricordata procedura e per garantire una raccolta più puntuale delle informazioni, derivante dalla contestualità dell'annotazione, in funzione dell'efficace programmazione del prelievo faunistico.

La finalità di tutela delle specie sottesa all'art. 12, comma 12-*bis*, della legge n. 157 del 1992 motiva l'inclusione della norma nell'ambito delle prescrizioni statali costituenti soglie minime di protezione ambientale (sentenza n. 249 del 2019), non derogabili neppure nell'esercizio della competenza regionale in materia di caccia, salva la possibilità di prescrivere livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dallo Stato (sentenze n. 174 e n. 74 del 2017, n. 278 del 2012, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007).

Nella prospettiva di tutela della sopravvivenza della fauna selvatica, l'obbligo di annotazione non può che investire l'abbattimento dell'esemplare, inteso come evento effettivamente realizzatosi, a nulla rilevando la materiale apprensione del capo.

Dunque, la norma censurata, che subordina le annotazioni sul tesserino venatorio al preventivo recupero dell'animale, frustra la *ratio* sottesa alla disciplina normativa statale e abbassa la soglia di protezione da essa stabilita.

La criticità non è superabile accedendo alla tesi della difesa regionale, che ritiene di aver esteso l'adempimento ai casi di recupero di abbattimenti effettuati da terzi, poiché l'interpretazione offerta trova ostacolo nel dato letterale della norma, che utilizza la congiunzione «e» e non la disgiunzione «o», per precisare che l'annotazione va effettuata dopo l'abbattimento e l'avvenuto recupero.

5.- Pertanto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera *j*), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018 nella parte in cui ha sostituito le parole «dopo gli abbattimenti accertati» con le parole «dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero». Ciò in quanto l'ulteriore requisito dell'avvenuto recupero, per procedere all'annotazione sul tesserino venatorio dei capi abbattuti, determina un abbassamento del livello statale di tutela ambientale.

6.- La seconda questione prospettata ha ad oggetto l'art. 15, comma 1, lettera *m*), dell'impugnata legge regionale, secondo cui la selvaggina ferita può essere recuperata fino a duecento metri dal capanno, in attitudine di caccia e con l'uso del cane o del natante, ma con arma scarica e riposta in custodia.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dedotto la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in relazione al principio di esclusività della caccia, per il quale il cacciatore può esercitarla solo nella singola modalità prescelta, come stabilito dall'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, così evitando di esporre tutto il territorio agro-silvo-pastorale all'esercizio venatorio indiscriminato.

Secondo la prospettazione del ricorrente, la norma censurata, consentendo di vagare fuori dal capanno in assetto di caccia, autorizzerebbe colui che ha optato per la caccia da appostamento fisso a esercitarla in una modalità agguintiva.

7.- La questione non è fondata.

La prescrizione è stata posta dalla Regione nell'ambito dell'esercizio della potestà legislativa residuale in materia di caccia, che subisce limiti per effetto della normativa statale quando la materia regionale si sovrappone, per naturale coincidenza, con ambiti afferenti ad interessi diversi che insistono su specifici aspetti del bene ambiente, così che le attribuzioni legislative delle Regioni non possono essere esercitate abbassando lo standard di tutela ambientale previsto dal legislatore nazionale (sentenze n. 74 del 2017 e n. 278 del 2012).

8.- Il recupero del capo ferito da appostamento fisso, come previsto dalla legge regionale censurata, integra un'attività neutra ai fini della tutela ambientale, poiché deve avvenire con arma scarica e riposta nell'apposita custodia; pertanto, essendo esclusa la possibilità di uccisione di capi aggiuntivi rispetto a quelli già feriti, il recupero non può essere ricondotto alla caccia vagante, che si aggiungerebbe a quella da appostamento fisso prescelta dal cacciatore che spara dal capanno.

La norma censurata, che ha allargato il raggio di azione nell'ambito del quale si può procedere al recupero dell'animale, va ricondotta al legittimo esercizio della competenza residuale delle Regioni in materia di caccia, quale disciplina delle modalità di esercizio delle attività afferenti ad essa.

9.- Venendo, infine, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera *q*), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che la norma, imponendo di verificare le distanze dei capanni di caccia dagli immobili destinati ad abitazione o al lavoro e quelle per l'uso delle armi da sparo seguendo l'andamento morfologico del terreno, sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in relazione alle prescrizioni dell'art. 21, comma 1, lettere *e*) ed *f*), della legge n. 157 del 1992, relative al rispetto delle distanze minime dai fabbricati adibiti ad abitazione o al lavoro e dalle vie di comunicazione e dalle strade e al rispetto delle distanze per l'esercizio venatorio e per l'uso dei fucili da caccia.



10.- La questione non è fondata.

Le prescrizioni dell'art. 21 della legge n. 157 del 1992, che sono state indicate quali norme interposte rispetto alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sono estranee alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

11.- Questa Corte ha più volte affermato che per individuare la materia in cui si colloca la norma, interposta nella specie, occorre aver riguardo all'oggetto, alla *ratio* e alla finalità della disciplina, verificando il nucleo centrale delle prescrizioni e le finalità dell'intervento legislativo, a prescindere dagli effetti riflessi (sentenze n. 116 del 2019, n. 108 e n. 81 del 2017 e n. 21 del 2016).

Gli specifici divieti previsti dall'art. 21 della legge n. 157 del 1992 mirano a garantire la tutela di coloro che, trovandosi nei pressi del cacciatore, possono essere coinvolti dalla sua attività; le norme hanno valenza preventiva e sono volte a stabilire condizioni di sicurezza minime, a garanzia della pubblica incolumità.

Diversamente, la prescrizione dell'art. 15, comma 1, lettera g), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, adottata in tema di modalità di misurazione delle distanze, in quanto volta alla disciplina dell'attività venatoria, ricade nell'ambito della competenza legislativa regionale residuale in materia di caccia, che è legittimamente esercitata anche quando le prescrizioni tecniche per il suo esercizio sono dettate in vista della tutela di interessi diversi, che si intrecciano o contrappongono a quello del cacciatore e che, nella specie, afferiscono alla pubblica incolumità.

La materia su cui ha inciso la legge regionale impugnata è del tutto estranea a quella ambientale, poiché non coinvolge alcun aspetto relativo alla conservazione della fauna e dell'ecosistema, così che la questione - che, in relazione alle norme indicate quali parametri interposti, avrebbe dovuto essere prospettata per tutt'altro parametro costituzionale e cioè per violazione delle attribuzioni statali in materia di ordine pubblico - va rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera j), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018), nella parte in cui ha sostituito le parole «dopo gli abbattimenti accertati» con le parole «dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero»;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera m), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in relazione agli artt. 5, comma 5, e 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera q), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e in relazione all'art. 21, comma 1, lettere e) ed f), della legge n. 157 del 1992, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, *Presidente*


Giulio PROSPERETTI, *Redattore*


Filomena PERRONE, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2019.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 234

Ordinanza del 16 luglio 2019 del Tribunale di Fermo nel procedimento civile promosso da D.L. R., nella qualità di tutore di T. G. contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - Direzione provinciale di Fermo

Previdenza e assistenza - Revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali nei confronti di soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 cod. pen., nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo - Applicazione a soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato.

- Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), art. 2, comma 61.

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Fermo - verbale della causa n. r.g. 365/2018 - tra D. L. R. tutore di T. G., con il patrocinio dell'avv. Cassisa Fabio, elettivamente domiciliato in via c/o cancelleria lavoro - corso Cavour n. 51 - Fermo, attore/i;

E Direzione provinciale Fermo INPS, con il patrocinio dell'avv. Salvati Valeria, elettivamente domiciliato in via Sant'Alessandro n. 3 - Fermo, convenuto/i;

Oggi 16 luglio 2019, innanzi alla dott.ssa Elena Saviano, sono comparsi:

per D. L. R. tutore di T. G. l'avv. Cassisa Fabio;

per Direzione provinciale Fermo INPS l'avv. Salvati Valeria oggi sostituita dall'avv. Ricci Lucia.

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti; l'avv. Cassisa si riporta anche al verbale della precedente udienza al fine di acquisire le informazioni relative alla cessazione del programma di protezione del ricorrente necessaria al fine di valutare l'insussistenza dei mezzi di sostentamento del T.; si riporta inoltre alla propria istanza di liquidazione degli onorari, essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; precisa infine che il proprio assistito non ha mai ottenuto la capitalizzazione da parte Ministero dell'interno.


L'avv. Ricci si riporta alla propria memoria.

Il giudice, previa Camera di consiglio, letti gli atti e le note autorizzate, ha emesso la seguente ordinanza.

Premesso che ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953 qualora una delle parti sollevi questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge l'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ritenuto che il presente giudizio investe la legittimità dei provvedimenti di sospensione, prima, e revoca, poi, adottati dall'INPS nei confronti di T. G. ai sensi dell'art. 2, comma 61 della legge n. 92/2012;

Che nel proprio ricorso introduttivo la difesa di parte ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma in questione sotto diversi profili e, in particolare: con riferimento all'art. 25 della Costituzione, in quanto, stabilendo la revoca delle prestazioni previdenziali anche nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della legge, violerebbe il principio di irretroattività della legge penale, dovendo essere riconosciuta a tale sanzione natura penale, aderendo ad una lettura sostanzialistica; con riferimento all'art. 38 della Costituzione, in quanto nell'applicarsi indistintamente a tutti i condannati senza distinguere tra detenuti e soggetti ammessi a scontare la pena in regime alternativo (come nel caso di specie il T., attualmente in



regime di detenzione domiciliare) inciderebbe sul diritto al mantenimento e all'assistenza sociale riconosciuto in favore di ogni cittadino «inabile al lavoro» e «sprovvisto dei mezzi necessari per vivere»; infine, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto se applicata senza alcuna distinzione ai collaboratori di giustizia (come il T.) risulterebbe irragionevole nel trattare in maniera uniforme ipotesi differenti;

Ritenuto che la questione risulta senz'altro rilevante, in quanto l'eventuale incostituzionalità della norma comporterebbe il venir meno del presupposto dei provvedimenti di sospensione e revoca assunti dall'INPS riconoscendo al T. il diritto a vedersi ripristinare le prestazioni previdenziali revocategli e ciò indipendentemente dalla dimostrazione della sussistenza in capo allo stesso dell'insussistenza dei mezzi di sostentamento, presupposto non oggetto di specifica contestazione da parte dell'INPS;

Ritenuta altresì la questione non manifestamente infondata, specie con riferimento all'art. 38 della Costituzione in quanto, anche ritenendo la normativa in parola finalizzata ad una rivalutazione dei presupposti per la concessione dei trattamenti previdenziali riconosciuti a soggetti poi condannati e non a prevedere retroattivamente una sanzione ulteriore a carico degli stessi, la stessa andrebbe comunque a privare il soggetto già ammesso al regime di detenzione domiciliare e inabile al lavoro dell'unico mezzo di assistenza riconosciutogli dall'ordinamento, senza nemmeno concedergli la possibilità di ripresentare apposita domanda all'INPS per la rivalutazione dei presupposti, atteso che l'art. 2, comma 59 della medesima legge concede ai soggetti cui le prestazioni sono state revocate di beneficiare nuovamente delle stesse previa presentazione di apposita domanda ma soltanto dopo che la pena sia stata completamente eseguita.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953 e ritenuta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61 della legge n. 92/2012 sollevata in relazione agli articoli 25, 38 e 3 della Costituzione rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata;

Sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Fermo, 16 luglio 2019

Il Giudice: SAVIANO

19C00362

N. 235

Ordinanza del 9 agosto 2019 del Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da D. M. contro L. & B. S.r.l.

Lavoro e occupazione - Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutela per ipotesi specificate di vizi formali e procedurali del licenziamento - Meccanismo di determinazione dell'indennità spettante al lavoratore.

- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), art. 4.


IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE TERZA LAVORO

in persona del giudice dr. Dario Conte, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18 luglio 2019, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento indicato in epigrafe, vertente tra:

D. M., elett.nte domiciliato in Roma, via Emilio Faà di Bruno n. 67, presso l'avv. Giuseppe Antonio Caruso, che lo rappresenta e difende - ricorrente;

e L. & B. S.r.l., elett.nte domiciliata in Roma, via Pietro de Cristofaro n. 40, presso l'avv. Antonio Di Vincenzo, che la rappresenta e difende - convenuta.



Con ricorso telematico pervenuto il 13 dicembre 2017 D. M. conveniva qui in giudizio la L. & B. S.r.l., alle dipendenze della quale aveva lavorato dal 30 dicembre 2016, inquadrato come banchista di 4° livello secondo il C.C.N.L. pubblici esercizi, impugnando, per gli effetti di cui agli articoli 3 e 9 del decreto legislativo n. 23/2015, il licenziamento disciplinare in tronco intimatogli con lettera del 22 maggio 2017, in relazione a lettera di contestazione disciplinare del 12 aprile 2017, con la quale, in buona sostanza, era stato incolpato di avere, nel pomeriggio del 5 aprile 2017:

staccato dalla bacheca aziendale l'ordine di servizio del giorno precedente con il quale l'amministratore unico B. S. aveva nominato A. M.C. responsabile del coordinamento e della gestione della cassa del locale «...» in Roma; esibito lo stesso alla clientela con fare denigratorio, mettendo in ridicolo la decisione dell'amministratore; denigrato e minacciato la A.; invitato un cliente a non chiedere niente alla A., perché «non ci capiva niente»; minacciato telefonicamente l'amministratore alla presenza della clientela.

A fondamento della domanda deduceva (in sintesi):

- a) insussistenza in fatto degli addebiti, essendosi egli limitato a chiedere alla A. le chiavi della cassa e rimostrato in modo civile al rifiuto a lui opposto;
- b) sproporzione;
- c) violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970 e successive modificazioni per omessa affissione del codice disciplinare;
- d) intimazione del licenziamento senza previa considerazione delle difese svolte, date infondatamente per mancate.

Resisteva la L. & B. S.r.l. eccependo pregiudizialmente la decadenza dall'impugnazione, posto che il ricorso era stato presentato oltre centottanta giorni dall'impugnazione stragiudiziale. Nel merito, contestava argomentatamente le avverse domande chiedendone il rigetto.

Istruita la causa per documenti e testi, il giudice ha prospettato alle parti la rilevanza e la non manifesta inammissibilità questione di legittimità che segue.

Udita la discussione sul punto,

OSSERVA

Il giudicante, all'esito dell'istruttoria svolta, ritiene, allo stato:

a) probabilmente infondata l'eccezione di decadenza, perché il termine di presentazione del ricorso applicabile nella specie, che è quello previsto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 604/1966 c.m. dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183/2010, è di duecentosettanta giorni, e non di centottanta. Il termine di centottanta giorni era stato fissato dall'art. 1, comma 11, della legge n. 92/2012, modificativo dell'art. 32, comma 3, lettera a), della legge n. 183/2010 per la presentazione del ricorso giudiziale per il caso di licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ed è stato comunque soppresso dall'art. 55, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 81/2015. Nella specie è incontroverso e documentato che l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento è stata spedita il 6 giugno 2017, ricevuta il 16 giugno 2017, ed il ricorso giudiziale è pervenuto il 13 dicembre 2017, molto prima di duecentosettanta giorni;

b) probabilmente infondato il motivo rubricato in espositiva *sub a)*, apparendo allo stato plausibilmente provato che l'attore commise quel giorno un illecito disciplinare, consistente nell'aver insultato e minacciato la collega a lui subentrata per disposizione datoriale alla gestione della cassa, contestando apertamente la sua posizione, ed riferendo a lei espressioni ingiuriose nei confronti dell'amministratore, mostrando una aperta ed illegittima opposizione alla disposizione datoriale in questione;

c) probabilmente infondato il motivo *sub b)*, posto che il fatto appare munito di gravità risolutoria, in ragione delle seguenti circostanze:

la rilevanza penale in forma di ingiuria delle espressioni rivolte alla A., la cui personalità morale, che il datore ha l'obbligo di proteggere ex art. 2087 del codice civile, risulta essere stata lesa per ragioni arbitrarie, senza che in alcun modo essa avesse dato causa al confronto;

il carattere reiterato delle ingiurie medesime e della successiva condotta;



l'ingiusta minaccia a costei rivolta di rivolgersi ai carabinieri, illegittimamente volta ad indurla a contravvenire all'ordine datoriale di detenere in via esclusiva le chiavi della cassa;

il fatto che tutti i comportamenti posti in essere fossero animati da una aperta contestazione e ribellione alla decisione del B. di privarlo della detenzione della cassa del locale, ciò che integra, seppure in senso lato, insubordinazione, e comunque grave violazione dell'obbligo fondamentale di obbedienza, posto dall'art. 2104, comma 2, del codice civile;

l'idoneità della reiterata condotta a scuotere definitivamente il vincolo fiduciario, tradendo in modo plateale e reiterato l'infondata idea del D. che il suo stato di socio gli consentisse di contestare apertamente le decisioni aziendali a lui opponibili in quanto dipendente, di imporre la sua volontà alla collega che non faceva altro che obbedire a quelle decisioni, la cui legittimità non è in alcun modo posta in discussione in causa, di delegittimare la collega nei confronti dei clienti, di indulgere in espressioni offensive, ancorchè indirette, nei confronti dell'amministratore; e quindi in un modo di porsi rispetto agli obblighi fondamentali discendenti dal rapporto di lavoro sostanzialmente ed apertamente improntato al loro disconoscimento;

d) probabilmente infondato il motivo *sub c)*, posto che nell'insegnamento di legittimità, non occorre la previa affissione del codice disciplinare per sanzionare violazioni di doveri fondamentali del lavoratore (Cassazione n. 6893/2018), di rilevanza penale e comunque rientranti nel cd. «*minimum etico*», come invece necessario per sanzionare la violazione di obblighi particolari discendenti da direttive aziendali o prassi operative (Cassazione n. 54/2017, 22636/2013).

Il motivo *sub d)* appare invece allo stato probabilmente fondato.

È documentato in atti che la contestazione di addebito del 12 aprile 2017, spedita al ricorrente il 14 aprile 2017, venne da questi ricevuta solo il 26 aprile 2017. L'attore presentò le proprie difese con lettera del 29 aprile 2017 recapitata alla controparte in pari data via pec. La società intimò quindi il licenziamento con lettera del 12 maggio 2017 asserendo che il termine a difesa era spirato senza che il L. avesse presentato difese scritte.

L'attore si duole, in termini di violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970, del fatto che la società abbia ignorato le difese, invece, da lui presentate.

La censura appare allo stato probabilmente fondata.

Si è infatti di recente insegnato che il datore di lavoro che, nella lettera di licenziamento, adduca di aver ignorato le difese del lavoratore in quanto tardive, quando invece non lo sono, viola l'art. 7 della legge n. 300/1970, posto che (in buona sostanza), intanto il diritto a difesa garantito al lavoratore dalla disposizione può dirsi osservato nella sua effettività, in quanto le giustificazioni da lui tempestivamente rese siano prese in considerazione (Cassazione n. 32607/2018).


Nella specie è documentato che contrariamente quanto asserito nella lettera di licenziamento, il D. aveva in realtà presentato le sue difese a mezzo pec il 29 aprile 2017, ricevuta in indirizzo la cui paternità in capo alla convenuta non è stata contestata in giudizio, con lettera firmata anche dal ricorrente, il che indica che la difese del D. vennero del tutto ignorate, circostanza da equiparare, secondo il surrichiamato insegnamento, alla mancata audizione a difesa del lavoratore che ne abbia fatto richiesta.

Sulla base di quanto premesso, appare allo stato probabile che il licenziamento impugnato vada dichiarato illegittimo, e sanzionato secondo l'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, trattandosi di violazione procedurale ascrivibile all'art. 7 della legge n. 300/1970; mentre non appaiono, allo stato, sussistere i presupposti per l'applicazione degli art. 2 e 3.

Il fatto che il ricorrente non abbia chiesto specificamente l'applicazione dell'art. 4 non appare ostativo, sia perché, pur chiedendo l'applicazione degli articoli 3 e 9, ha chiesto determinarsi l'indennità risarcitoria con «ovvero altra e diversa somma ritenuta di giustizia», sia perché spetta al giudice secondo il canone «*iura novi curia*» applicare la sanzione coerente col vizio riscontrato.

Il giudicante ritiene pertanto allo stato di dover applicare l'art. 4 del decreto legislativo n. 23/2015, circostanza che rende rilevante in causa la questione di legittimità costituzionale che, di seguito, si viene a proporre su tale disposizione.

L'art. 4 cit. prevede che «Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione ... della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300, del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di



servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto».

La disposizione mutua dall'art. 3 dello stesso decreto un criterio di commisurazione dell'indennità automaticamente legato all'anzianità di servizio.

Nel caso di specie, l'anzianità di servizio del D. era di sei mesi secondo l'art. 8 del decreto, sicchè gli spetterebbe una indennità commisurata al minimo di legge, che nel caso di specie sarebbe, ai sensi dell'art. 9, una mensilità, trattandosi di piccola impresa.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 194 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015, limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».

In estrema sintesi, la Corte, a fondamento di tale decisione, ha ritenuto che:

«La qualificazione come “indennità” dell'obbligazione prevista dall'art. 3, comma 1 non ne esclude la natura di rimedio risarcitorio... »; posto che il licenziamento, anche se efficace, «costituisce pur sempre un atto illecito, essendo adottato in violazione della preesistente non modificata norma imperativa»;

l'ancoramento dell'indennità ad un parametro forfettizzato rigido «contrasta, anzitutto, con il principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'ingiustificata omologazione di situazioni diverse»; posto che «... il pregiudizio prodotto, nei vari casi, dal licenziamento ingiustificato dipende da una pluralità di fattori. L'anzianità nel lavoro, certamente rilevante, è dunque solo uno dei tanti»;

«In una vicenda che coinvolge la persona del lavoratore nel momento traumatico della sua espulsione dal lavoro, la tutela risarcitoria non può essere ancorata all'unico parametro della anzianità di servizio. Non possono che essere molteplici i criteri da offrire alla prudente discrezionale valutazione del giudice...», ciò che «...risponde, infatti, all'esigenza di personalizzazione del danno subito...»;

il predetto criterio si pone inoltre in contrasto col principio di ragionevolezza «sotto il profilo dell'inidoneità dell'indennità medesima a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore...e un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente»;

«...la rigida dipendenza dell'aumento dell'indennità dalla sola crescita dell'anzianità di servizio mostra la sua incongruenza soprattutto nei casi di anzianità di servizio non elevata...»;

poichè una tutela così consegnata «...non costituisce né un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento, né un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente, risulta evidente che una siffatta tutela...non può dirsi rispettosa (nemmeno) degli articoli 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, che tale interesse, appunto, proteggono».

Al giudicante sembra che identiche o almeno analoghe ragioni valgano a far dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 4.

L'unica differenza tra le due fattispecie attiene al fatto che l'art. 3 disciplina il licenziamento ingiustificato per motivi sostanziali, mentre l'art. 4 quello reso illegittimo dalla violazione di regole di carattere formale e procedurale.

La differenza non sembra incidere in modo significativo sulla non manifesta infondatezza della questione posto che:

a) anche l'art. 7 della legge n. 300/1970 è una disposizione imperativa, la cui violazione integra dunque, secondo l'insegnamento della Corte, illecito fonte di danno da risarcire in modo anche formalmente indennitario, ma necessariamente «adeguato e personalizzato»;

b) in tale ottica, pare valere negli stessi termini il principio che impone che l'indennità (risarcitoria), sia ancorata ad una pluralità di fattori di correlazione al danno sofferto, e non solo all'anzianità di servizio;

c) il parametrato «rigido e fisso» dell'indennità all'anzianità di servizio, specie nei casi, quale quello di specie, in cui questa è assai modesta, non pare fornire una adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente (o comunque in violazione di legge), né garantisce un adeguato ristoro al concreto pregiudizio.

La portata della distinzione tra ingiustificatezza sostanziale ed illegittimità formale/procedurale, anche se già invalsa nel regime di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 c.m. dalla legge n. 92/2012, non pare peraltro poter essere valorizzata oltre una certa misura in rapporto ai principi fondamentali, posto che la previsione di una procedura preven-



tiva di garanzia posta dall'art. 7 della legge n. 300/1970, non a caso inserita nel titolo primo della legge, intitolato «Della libertà e dignità del lavoratore», lungi dal porsi come mera prescrizione di forma, assolve ad una funzione di protezione di Costituzione 41, comma 2 che, seppure non costituzionalmente imposta (Corte costituzionale n. 204/1982), anticipa a tale scopo, tenuto conto del fatto che il datore irroga una sanzione, il rispetto del principio di civiltà del cd. «*audiatur et altera pars*» (arg. ex Corte costituzione n. 204/1982; 220/1995).

La questione peraltro non sembra poter esser risolta in via interpretativa, neppure quella della cd. «interpretazione adeguatrice» perché:

a) l'art. 4 è assolutamente inequivoco, nel suo tenore letterale, nel parametrare l'indennità alla sola anzianità di servizio;

b) non appare possibile escludere che la diversità tra le due fattispecie legittimi l'attuale art. 4, o richieda qualche altra forma di adeguamento costituzionale.

A tale riguardo, appare anche rilevante osservare che nel sistema previgente di cui all'art. 18. della legge n. 300/1970 c.m. dalla legge n. 92/2012, nell'ambito della cd. tutela indennitaria, la commisurazione dipendeva, in caso di licenziamento ingiustificato per ragioni sostanziali, oltre che dall'anzianità di servizio, dal numero di dipendenti occupati, dalle dimensioni dell'attività economica, dal comportamento e della condizioni delle parti (comma 5), mentre in caso di violazione formale-procedurale dipendeva dalla gravità della stessa (comma 6), così in sostanza già prescindendo da fattori chiaramente muniti di un nesso apprezzabile col danno sofferto dal lavoratore, come invece nel regime di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966, al quale il legislatore si era ispirato nel riscrivere l'art. 18, comma 5.

Ad avviso del giudicante, per le ragioni già sopra svolte, il carattere formale - procedurale della violazione non toglie nulla al fatto che il licenziamento intimato in violazione dell'art. 4 integra un illecito che deve dar luogo ad un risarcimento «adeguato e personalizzato», ancorché forfettizzato, secondo la stessa logica che pare reggere Corte costituzione n. 194/2018. D'altro canto, la stessa commisurazione dell'indennità all'anzianità di servizio, e quindi ad un fattore riconosciuto da Corte costituzione n. 194/2018 come parametrico del danno sofferto, operata dall'art. 4, accoglie tale impostazione, sebbene in modo del quale appare evidente l'insufficienza.

Peraltro, a ragionare altrimenti, il parametrato «rigido e fisso» dell'indennità all'anzianità di servizio, piuttosto che, al limite, alla gravità della violazione, appare comunque integrare violazione del principio di uguaglianza/ragionevolezza, sanzionando in modo uguale violazioni non solo produttive di danni differenti, ma di gravità che possono essere, a loro volta, del tutto differenti.

La rimessione dello scrutinio alla Corte appare resa particolarmente ineludibile in ragione del fatto che questa, nella sentenza n. 194/2018, dopo aver verificato che la questione sollevata sull'art. 4 non era delibabile per difetto del requisito di rilevanza nel giudizio «*a quo*», non ha ritenuto di esercitare il potere ad essa conferito dall'art. 27 della legge n. 87/1953, di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 «per derivazione».

Appare quindi anche non manifestamente infondata, in rapporto agli articoli 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».

P.Q.M.


Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante, e non manifestamente infondata, con riguardo agli articoli 3, 4, comma 1, e 35, comma 1, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, 9 agosto 2019

Il Giudice: CONTE



N. 236

Ordinanza del 10 settembre 2019 del Tribunale di Lecce sul ricorso proposto da Serra Adriana contro AUSL LE/1 (oggi ASL di Lecce) e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Interventi in materia sanitaria - Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 26 del 2006 - Interpretazione, ai soli fini previdenziali, nel senso che il servizio prestato in regime convenzionale dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi della legge 18 febbraio 1999, n. 45, precedentemente all'immissione in ruolo venga coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente.

- Legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), art. 17, comma 1; legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), art. 6, comma 5, come sostituito dall'art. 24 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia).

TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

FATTI DI CAUSA

Parte ricorrente ha chiesto che, ai sensi dell'art. 17 della legge Regione Puglia n. 45/2008, le venga riconosciuto, ai fini previdenziali, il periodo di servizio prestato in convenzione presso il SERT della stessa Asl dal 16 ottobre 1990 al 31 gennaio 2001, con conseguente regolarizzazione della propria posizione assicurativa a carico della datrice di lavoro (Asl).

L'Asl convenuta ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito per il periodo sino al 30 giugno 1998 e, in via preliminare, che sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva o la prescrizione del diritto, dovendosi comunque escludere una sua responsabilità per eventuali ritardi negli adempimenti amministrativi.


L'Inps ha concluso perché sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva o la prescrizione del diritto, dovendosi comunque rigettare la domanda perché infondata.

Con sentenza del 10 aprile 2016, n. 1311 di questo Tribunale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice contabile.

Sulla medesima questione in punto di giurisdizione — anche se relativamente ad altri fascicoli processuali ma in fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente (trattasi di contenzioso seriale) — sono tuttavia intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione che — con le decisioni n. del 15057 e 15058 del 2017 — hanno affermato, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, l'appartenenza al G.O. di tale tipo di controversia.

Così recita la massima ricavabile dalle citate decisioni: Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, — e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive — nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti. (Principio affermato in controversia relativa alla rivendicazione della copertura previdenziale da parte un medico del Servizio sanitario nazionale, in ordine a pregresso periodo svolto in regime di convenzione, involgendo il diritto al versamento dei contributi e dunque la condotta datoriale indispensabile per rendere effettiva l'anzidetta copertura).

La Corte di Appello di Lecce con sent. n. 204 del 13 marzo 2019 ha, in adesione all'orientamento di legittimità, disposto la riforma della sentenza del Tribunale n. 1311 cit., con rimessione al giudice di primo grado.



Ci si trova pertanto, in questa fase, a dover esaminare il merito della questione a seguito di tempestiva riassunzione del giudizio.

Si premette, per facilità di lettura, che le leggi regionali citate sono tutte della Regione Puglia e pertanto verrà adottata l'abbreviazione di sintesi l.r. — senza alcuna altra specificazione — per indicare la legislazione regionale pugliese.

Inoltre, il tenore delle disposizioni non ne consente un'interpretazione conforme a Costituzione essendone chiara la portata applicativa (anche alla luce delle affermazioni delle Sezioni Unite sopra citate in termini di ricostruzione della fattispecie quale inadempimento di obbligazione. Trattandosi di inadempimento c.d. unitario non vi è neanche problema alcuno rispetto a concorrenza con la giurisdizione amministrativa e comunque questo giudice è vincolato alla decisione della locale Corte d'Appello e inoltre corretto il *dictum* delle SS.UU. cit.).

È pertanto la sottoposizione di una questione di legittimità alla Corte costituzionale, anche alla luce della tipologia di censure mosse, l'unico strumento che questo giudice ritiene attivabile.

La normativa applicabile

Nel caso di specie viene in rilievo l'art. 17, comma 1 della legge regionale n. 45/2008, recante un'asserita interpretazione autentica dell'art. 6, comma 5 della legge regionale n. 26/2006, che recita: «Il comma 5, dell'art. 6 della l.r. 26/2006, così come sostituito dall'art. 24 della l.r. 10/2007, ai soli fini previdenziali, deve interpretarsi nel senso che il servizio prestato in regime convenzionale dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze), precedentemente all'immissione in ruolo, venga coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente».

Il citato comma 5, art. 6, l.r. n. 26/2006 — così come sostituito dall'art. 24, l.r. 10/2007 — afferma:

5. Per il conseguimento di omogeneità di trattamento tra le varie figure professionali, al personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), ai fini giuridici, economici e previdenziali viene riconosciuta l'anzianità del servizio prestato in regime convenzionale con riferimento all'orario settimanale svolto, secondo i criteri stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001 (Criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale) e con effetti retroattivi.

LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE

La questione appare rilevante nel caso di specie, in quanto — una volta attribuita al G.O. la cognizione su tale controversia — il testo normativo non potrebbe che condurre all'accoglimento del ricorso essendo infondate le eccezioni preliminari di prescrizione. Infatti, sebbene l'art. 17, comma 1, legge n. 45/2008 parli di interpretazione autentica, l'obbligo di copertura INPDAP viene sancito solo dalla citata norma del 2008 e non si tratta in nulla di interpretazione autentica ma di disciplina innovativa la cui portata non era ricavabile dalla lettura dell'art. 6, comma 5, l.r. 26/2006. Viene quindi introdotta un'obbligazione nuova e ulteriore che trova la propria fonte proprio nel citato art. 17. La natura innovativa appare chiara, non fosse altro, perché il tipo di contribuzione e il soggetto passivo dell'accredito sono stati identificati solo con tale ultima legge del n. 45 del 2008 cit. (ovverosia, INPDAP, allora ancora ente autonomo rispetto ad INPS. Pertanto è stata la specificazione normativa a creare il diritto e il suo soggetto passivo).

È palese l'irrelevanza del venir meno della soggettività di INPDAP sia perché tale fatto è successivo alla normativa regionale sia perché nei rapporti in essere è succeduta *ope legis* INPS.

In sostanza, il diritto della ricorrente è venuto compiutamente in essere solo con l'entrata in vigore della legge n. 45/2008 e solo da tale data poteva essere esercitato.

Questa premessa in punto di rilevanza è necessaria in quanto alla data di proposizione del ricorso (maggio 2013) e della sua notifica (nel settembre dello stesso anno come si evince dai fascicoli processuali dei resistenti) non era ancora trascorso il quinquennio prescrizione decorrente — come sopra argomentato — dal sorgere dell'obbligo, ovverosia dalla entrata in vigore della l.r. 45/2008 (dicembre 2008). La maturata prescrizione avrebbe infatti reso non rilevante il richiesto intervento in merito alla costituzionalità della legge regionale invocata.



La questione di legittimità costituzionale delle norme invocate risulta pertanto rilevante essendo la norma invocata il parametro unico di giudizio per questo giudice. Nessun rilievo hanno le questioni legate alla legittimazione passiva sollevate da entrambi i resistenti in quanto trattasi dei due soggetti tenuti — pur con diversa funzione — al complessivo adempimento dell'obbligo contributivo e in quanto — in sostanza — la disciplina regionale crea un meccanismo assimilabile — dato l'allegato inadempimento di ASL - a una omissione contributiva. Sussiste quindi l'interesse della parte a far valere tale accertamento nei confronti di entrambe anche alla luce delle decisioni delle Sezioni Unite sopra citate.

Fermo restando che è la stessa ricostruzione della fattispecie operata dalle citate Sezioni Unite che consente di ritenere superato il problema circa la legittimazione passiva, in ogni caso il meccanismo processuale attivato è pienamente conforme al consolidato orientamento di legittimità di cui a Cass. 19398/2014 (conf. Cass. 14853/2019). In assenza di declaratoria di incostituzionalità il ricorso non potrebbe quindi che essere accolto (stante il non contestato mancato pagamento) mentre, in caso di accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale, il ricorso andrebbe rigettato. La presente questione è quindi dirimente e non è possibile alcuna interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina regionale rilevante.

Non manifesta infondatezza.

Questo giudice ritiene che le norme regionali sopra richiamate — nell'imporre una «contribuzione INPDAP» alla stessa stregua del personale dipendente per periodi precedenti l'immissione in ruolo e svolti a titolo di rapporto in convenzione (personale in regime di convenzione poi inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale dalla legge n. 45/99) — si pongano in violazione di art. 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione — come ritenuto, infatti, dalla recente sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 38/2018 la materia della previdenza rientra nella competenza esclusiva del legislatore.

Né il legislatore regionale può effettuare equiparazioni tra personale in convenzione e personale in regime di contratto a tempo determinato stante l'assoluta differenza tra i due rapporti nonché tra i diritti e doveri che gravano tra professionista in convenzione e dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione.

Come affermato nella citata sentenza: la norma censurata pone, infatti, un istituto peculiare non conforme, nell'attuale disciplina del pubblico impiego, alla ripartizione degli oneri previdenziali, con conseguente incisione della competenza statale in materia.

Pur se con alcune differenze la situazione sottoposta all'attenzione di questo giudicante è, di base, la medesima. Infatti, vi è una scollatura tra il regime previdenziale introdotto — adottato retroattivamente per giunta — e il tipo di attività svolta e il suo regime giuridico (si ribadisce, attività in regime di convenzione). La compiuta equiparazione ai fini previdenziali, effettuata dalla norma regionale, viola le competenze statali in materia di previdenza ed alloca un onere di spesa in capo alla ASL e in favore di INPS (già INPDAP) in assenza di qualsiasi competenza legislativa regionale in materia.


Il legislatore regionale ha infatti introdotto una *fictio iuris* previdenziale compiendo un'indebita assimilazione tra prestazioni lavorative compiute a diverso titolo (convenzione e pubblico impiego) così creando un genere di rapporto previdenziale estraneo all'ordinamento ed esulando dalle proprie competenze legislative. Il personale in convenzione è stato in conclusione assimilato al personale di ruolo, ai fini previdenziali, dalla citata legge regionale in ciò creando una categoria ibrida di tutela previdenziale in violazione del canone sopra riportato e con assunzione di una obbligazione previdenziale in via retroattiva e disgiunta dalla concreta essenza del pregresso rapporto.

Non rientrava nella potestà legislativa regionale introdurre un regime previdenziale — retroattivo e derogatorio — dedicato a tale categoria di personale.

Art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.

Come affermato — in fattispecie diversa ma con principi generali applicabili al caso di specie - da Cass. n. 32/2016:

Costituisce poi indirizzo ormai costante della Corte costituzionale, quello secondo cui «per effetto dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è riconducibile all'«ordinamento civile» che l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale quindi ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni» (sent. n. 19 del 2013, n. 286 del 2013, n. 211 del 2014). In altri termini, la disciplina del rapporto lavorativo dell'impiego pubblico privatizzato è



rimessa alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto riconducibile alla materia "ordinamento civile", che vincola anche gli enti ad autonomia differenziata (così testualmente Corte cost. n. 0180 del 2015; *cf.* anche le sentenze n. 77 del 2013, n. 151 del 2010, in relazione a legge reg. Valle d'Aosta; n. 95 del 2007, in relazione anche a leggi della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige).

Nel caso di specie, la normativa qui censurata, effettuando un'equiparazione sotto più profili del periodo di lavoro prestato in convenzione con quello di ruolo presso una P.A., compie una indebita intrusione nel campo del legislatore statale. Infatti, la disciplina previdenziale introdotta dalla legislazione regionale altro non è che il portato della parimenti incostituzionale disciplina sullo *status* giuridico di tali dipendenti, rispetto ai quali è stata compiuta una equiparazione piena tra rapporto in convenzione e rapporto di ruolo con valore retroattivo.

Né l'art. 2, commi 3 e 4 della legge n. 45/99 contiene una qualche deroga alla disciplina dell'accesso nel pubblico impiego o disposizione di sorta circa lo *status* giuridico dei soggetti immessi nell'organico dei neo istituiti SERT (tra l'altro mediante concorso per titoli). Anche questa notazione rafforza — per questo giudice — l'ipotesi di incostituzionalità della disciplina regionale. Ulteriormente, non si ritiene che la potestà legislativa esercitata dalla Regione Puglia in materia di *status* previdenziale trovi aggancio nella disciplina di cui all'art. 8, comma 1-*bis* e comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 502/92. La legge n. 45/99 è infatti norma speciale che per questo giudice non trova applicazione nel caso di specie riferendosi — il decreto legislativo n. 502/92 (così come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001) — a diverse e specifiche ipotesi. Tuttavia, anche a prescindere da tale interpretazione non sarebbe comunque stato compito della Regione emanare norme per disciplinare lo *status* di tali lavoratori e il loro regime previdenziale.

Appare inoltre che la scelta legislativa della Regione Puglia si ponga anche in contrasto con i principi espressi dalla sentenza n. 62/2019 Corte cost. laddove è stata ribadita la ripartizione della competenza tra Stato e Regione in materia di lavoro. Tale impostazione appare supportata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 81/2019 nonché da C. Cost. 146/2019 e C Cost. 157/2019. La regolamentazione regionale viene a creare una categoria ibrida di dipendente pubblico che non trova legittimazione nel dettato costituzionale.

In sostanza, con la citata disciplina regionale, si è creato un particolare tipo di dipendente in convenzione che all'atto dell'inquadramento ha mutuato, retroattivamente, i diritti propri dello *status* che è andato ad acquisire.

Violazione articoli 3 e 81 Cost.

Le disposizioni invocate violano anche l'art. 3 Cost. in quanto creano un regime previdenziale privilegiato per i soggetti che sono stati stabilizzati presso strutture sanitarie della Regione Puglia. Trattasi di una disciplina geograficamente limitata e adottata in assenza di qualsiasi motivazione rispetto alla sua portata. Non esiste giustificazione ragionevole sul perché un soggetto «stabilizzato» presso la Regione Puglia debba avere una copertura previdenziale migliore di un soggetto immesso in ruolo altrove in Italia. La stessa disciplina retroattiva si pone quale irragionevole norma di favore rispetto a soggetti che hanno prestato l'attività in convenzione con un regime giuridico diverso da quello del pubblico dipendente ma ottenendone una successiva equiparazione previdenziale.

Vi sono quindi situazioni identiche trattate in maniera asimmetrica in virtù di un intervento normativo di carattere localistico.

La stessa normativa regionale appare contraria all'art. 81 Cost. in quanto impone un aggravio di spesa pubblica attraverso un'operazione legislativa esulante dalla propria sfera di competenza.


Alla luce di quanto sopra, questo giudice ritiene che le norme in premessa citate siano in contrasto con plurime disposizioni della Carta costituzionale.

P. Q. M.

Il giudice,

visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 comma 1 della legge regionale Puglia n. 45/2008 e dell'art. 6, comma 5 della legge regionale Puglia n. 26/2006, così come sostituito dall'art. 24 della l.r. 10/2007, per contrasto di tali norme con l'art. 117, secondo comma, lett. l) ed o) della Costituzione, in quanto emanati in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché per violazione degli articoli 3 e 81 della Costituzione:

sospende il giudizio in corso;



manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito disponendo che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che l'ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente della Giunta Regionale della Puglia e sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia.

Lecce, 10 settembre 2019

Il Giudice del Lavoro: CARBONE

19C00364

N. 237

Ordinanza del 24 settembre 2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Pica Immobiliare srl contro Ministero dello sviluppo economico e Gestore dei servizi energetici - GSE spa

Energia - Concessioni di derivazione d'acqua - Controlli e sanzioni in materia di incentivi - Riammissione agli incentivi di tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012 ai quali l'accesso sia stato negato a causa dell'errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto - Esclusione dalla riammissione per gli impianti idroelettrici.

- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), art. 42, comma 4-*sexies*.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

(SEZIONE TERZA TER)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 10089 del 2018, proposto da Pica Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola, Mariano Fazio, Paola Tanferna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paola Tanferna in Roma, via Maria Adelaide n. 8;

Contro Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Maria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11;


Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della nota della Direzione Verifiche e Ispezioni del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20180041102 del 15 maggio 2018, recante «Comunicazione di esito dell'attività di controllo mediante verifica documentale svolta ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 28/2011, dell'art. 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2014 e dell'art. 26 del decreto ministeriale 23 giugno 2016, sull'impianto idroelettrico di potenza pan a 599 kW, ubicato nel Comune di Limone Piemonte (CN)»;

- nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso con quello sopra indicato, ivi incluse le note del GSE nn. GSE/P20170028504 del 30 marzo 2017, GSE/P20170053593 del 10 luglio 2017, GSE/P20170081391 del 31 ottobre 2017;

- in subordine, per quanto occorrer possa, dell'art. 10, commi 1 e 2, e dell'art. 24, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 6 luglio 2012 («Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi da fotovoltaici»), dell'art. 11 del decreto ministeriale 31 gennaio 2014 («Attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a.), dell'art. 10, commi 1 e 3, e dell'art. 26 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 («Incentivazione dell'ener-



gia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico»), dei punti 2.2.1 e 2.2.7 delle Procedure applicative del decreto ministeriale 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri del 24 agosto 2012 e del 13 gennaio 2014, del punto 2.2.3 delle Procedure applicative del decreto ministeriale 23 giugno 2016;

- in subordine, per quanto occorrer possa, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 e dell'art. 42, decreto legislativo 28/2011, comma 4-*sexies*, per violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), parità degli operatori in un regime di concorrenza (articoli 117, primo comma e 41 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premessa.

La società Pica Immobiliare S.r.l., al fine di accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal decreto legislativo 28/2011 in favore di impianti alimentati a fonti rinnovabili, presentava al Gestore dei Servizi Energetici, società pubblica preposta all'erogazione degli incentivi in materia energetica, distinte richieste di iscrizione al Registro informatico, per gli anni 2013, 2014 e 2016 - ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, e successivamente del decreto ministeriale 23 giugno 2016 - in relazione ad un impianto idroelettrico sito nel Comune di Limone Piemonte (CN); nell'occasione dichiarava «di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorio conseguito il 7 febbraio 2012, tuttora valido ed efficace».

Quanto ai registri degli anni 2013 (codice Registro IDRO_RG2013) e 2014 (Registro IDRO_RG2014), esaurito il contingente di potenza previsto dai rispettivi bandi, la ricorrente veniva iscritta in posizione non utile per accedere agli incentivi; quanto al registro del 2016 (Registro IDRO_RG2016) veniva ammessa in graduatoria in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza disponibile.

Avviato il procedimento di verifica, con provvedimento del 15 maggio 2018, il Gestore Servizi Energetici evidenziava che «dall'analisi della documentazione inviata e risultato che la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico n. 5056-*bis* è stata rilasciata dalla Provincia di Cuneo con determinazione n. 813 del 27 febbraio 2012 e che, con lo stesso provvedimento, è stato approvato il disciplinare di concessione sottoscritto in data 7 febbraio 2012; il Titolare dell'impianto, all'atto della richiesta di iscrizione al Registro IDRO_RG2016 e come anche per i precedenti Registri, ha indicato, quale data di ottenimento del titolo concessorio, la data relativa alla sottoscrizione del disciplinare di concessione; è da ritenersi quale idoneo titolo concessorio la determinazione di concessione di derivazione e non il disciplinare di concessione. La difformità riscontrata, oltre ad essere in contrasto con quanto dichiarato nell'ambito dell'iscrizione a Registro, altera la formazione delle graduatorie poiché la data di conseguimento del titolo concessorio costituisce criterio di priorità con cui le stesse vengono formate»; di conseguenza il Gestore, stante la non veridicità della dichiarazione, disponeva l'esclusione dalle graduatorie dei Registri 2013, 2014 e 2016, con conseguente decadenza dal diritto agli incentivi.


Avverso il citato provvedimento la Pica Immobiliare srl con il ricorso in epigrafe ha introdotto plurime censure per violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare vengono dedotte le seguenti doglianze:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 42, decreto legislativo n. 28/2011 (c.d. «Decreto Romani»), dei decreti ministeriali 6 luglio 2012, 31 gennaio 2014 e 23 giugno 2016, nonché delle Procedure applicative adottate dal GSE; violazione del principio di proporzionalità del provvedimento amministrativo, eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta, carenza di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Violazione dei canoni di efficienza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa;

- in subordine: illegittimità costituzionale dell'art. 57-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 e dell'art. 42, decreto legislativo 28/2011, comma 4-*sexies*, per violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), parità degli operatori in un regime di concorrenza (articoli 117, primo comma e 41 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.);

- in subordine: illegittimità dell'art. 24 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, dell'art. 11, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2014, dell'art. 26 del decreto ministeriale 23 giugno 2016, per violazione degli articoli 3, 97 Cost.;



- in subordine: illegittimità del punto 2.2.1 «Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a presentare richiesta» delle Procedure applicative del decreto ministeriale 6 luglio 2012, nella versione aggiornata il 13 gennaio 2014, per violazione dell'art. 11 delle preleggi e del principio della certezza del diritto;

- violazione e falsa applicazione del bando, degli articoli 10, comma 1, 24, comma 1, decreto ministeriale 6 luglio 2012; 42 decreto legislativo n. 28 del 2011; 2 e 11 decreto ministeriale 31 gennaio 2014; 2.2.1 delle procedure applicative del decreto ministeriale 6 luglio 2012 del 24 agosto 2012; 1, 3, 6 e 12 legge n. 241/1990; 10 e 11 delle preleggi; 3, 9, 10, 11, 32, 41, 42, 97 e 117, comma 1 Cost., anche in riferimento all'art. 1 prot. add. Cedu, 5 Trattato sull'Unione europea e 16, 17, 37 e 41 Carta di Nizza; direttive 2006/123/ce e 2009/28/ce; violazione dei principi costituzionali e comunitari di certezza del diritto, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, pre-determinazione dei requisiti di ammissione a benefici economici, tutela del legittimo affidamento e garanzia di massima partecipazione, illogicità manifesta, difetto d'istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per errore nei presupposti;

- violazione del principio del c.d. soccorso istruttorio. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990. Violazione dei canoni di lealtà e leale collaborazione e del principio del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 2 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza, nonché per ingiustizia grave e manifesta. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Violazione dei canoni di efficienza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa;

- in subordine: illegittimità degli articoli 10, comma 2, decreto ministeriale 6 luglio 2012 e 10, comma 2, decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle clausole delle Procedure applicative adottate in attuazione dei decreti, per violazione (i) del principio del c.d. soccorso istruttorio, (ii) dell'art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 241/1990, (iii) dei canoni di lealtà e leale collaborazione e del principio del giusto procedimento, (iv) dell'art. 18, comma 2, legge n. 241/1990, (v), nonché per (vi) eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta, carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, violazione dei canoni di efficienza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa.

Si è costituito in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. s.p.a., deducendo l'infondatezza dei motivi di impugnazione.

Con comparsa di mero stile si è costituito in giudizio anche il Ministero dello sviluppo economico.

Rilievo della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4-*sexies* decreto legislativo 28/2011, come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 96/2017.

Occorre precisare che in base all'art. 42, comma 3, decreto legislativo 28/2011 («nel caso in le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate») l'accertata falsità delle dichiarazioni rese in sede di domanda di accesso al meccanismo incentivante comporta l'esclusione dal beneficio richiesto; secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, in tale ambito assume particolare o il principio di auto-responsabilità nella produzione di dichiarazioni e di documenti, al di là dell'elemento soggettivo sottostante (e, quindi, dell'eventuale «buona fede» del dichiarante), insieme a quello della non configurabilità del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per ciò solo, di un'ipotesi di violazione rilevante ostativa all'erogazione degli incentivi (*cf.*, tra le tante, di recente, tribunale amministrativo regionale Lazio, Roma, questa sez. III-*ter*, 6711/2019, 7098/2019; v. anche Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 5795 del 2015).

A fronte di tale quadro normativo e giurisprudenziale, in ragione dell'art. 57-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stato inserito all'art. 42 decreto legislativo 28/2011, disposizione che disciplina in via generale i poteri amministrativi di controllo e sanzione del Gestore in materia di incentivi, il comma 4-*sexies*; tale disposizione recita: «al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria».

La speciale disposizione indicata (art. 42, comma 4-*sexies* decreto legislativo 28/2011) ha dunque, in deroga alla disciplina generale un'efficacia sanante e, comunque, una portata regolarizzante della posizione di coloro che, come la società ricorrente, sono stati esclusi dal meccanismo incentivante in ragione di una dichiarazione falsa o erronea in merito alla data del titolo autorizzativo.



Tale disposizione è però condizionata all'esistenza di due presupposti; uno oggettivo in quanto e scusata, non la dichiarazione erronea di qualsiasi dato rilevante, ma solo quella relativa alla data del titolo autorizzativo (nel caso di specie, come esposto, la ricorrente ha appunto indicato, quale data di ottenimento del titolo concessorio, la data relativa alla sottoscrizione del disciplinare di concessione piuttosto che la data di rilascio della successiva determinazione di concessione di derivazione).

Il secondo presupposto è poi di natura soggettiva: tale disposizione non riguarda infatti la generalità degli impianti di produzione energetica ricadenti nella disciplina di cui al decreto legislativo 28/2011 ma solo quelli generati da fonte eolica, con l'ulteriore limitazione che siano quelli riferibili esclusivamente al registro EOLN-RG2012 (per cui vale l'applicazione del DM 6 luglio 2012).

La ricorrente ritiene che tale esplicita limitazione dell'efficacia della disposizione sanante sia da ritenersi irragionevole, in quanto, in assenza di valida giustificazione, viene impedita ad altri soggetti, responsabili di impianto di produzione energetica rinnovabile ma diversi da quelli iscritti nel registro EOLN-RG2012, la facoltà di riammissione al meccanismo incentivante.

Sulla rilevanza della questione di costituzionalità.

La questione di costituzionalità rientra nel *petitum* sostanziale dell'impugnativa proposta, ove, tra le censure proposte, si deduce proprio la «questione di legittimità costituzionale dell'art. 57-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 e dell'art. 42, decreto legislativo 28/2011, comma 4-*sexies*, per violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), parità degli operatori in un regime di concorrenza (articoli 117, primo comma e 41 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.)».

La detta questione di costituzionalità ha carattere rilevante, anche se proposta in via subordinata, in quanto, con separata sentenza non definitiva n. 10996/2019, pronunciata sul medesimo ricorso e oggetto di deliberazione nella medesima camera di consiglio, questa Sezione ha rigettato tutte le altre censure contenute nella domanda impugnatoria, con esclusione proprio di quella relativa alla questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame, ora riportata. Appare evidente quindi che l'eventuale declaratoria di illegittimità della citata disposizione legislativa richiamata influirebbe sull'esito del giudizio *a quo*, ove si ritenesse, riscontrando la lamentata disparità di trattamento, di ritenere la disposizione illegittima nella parte in cui non consenta la «riammissione» agli incentivi anche ai responsabili di impianto idroelettrico iscritto al registro informatico.

Di conseguenza, per le ragioni esposte, la risoluzione della questione di costituzionalità e presupposto necessario per la pronuncia definitiva di questo giudice.

Il disposto della cui costituzionalità si dubita non può peraltro essere suscettibile di una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, posto che l'univoca formulazione letterale della disposizione limita inequivocabilmente l'applicazione della disposizione sanante agli impianti eolici la cui incentivazione è regolata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, «a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro EOLN-RG2012»; si impone pertanto la rimessione della questione alla Corte costituzionale al fine di valutarne la conformità, al canone di ragionevolezza e non arbitrarietà.

Sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

Alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e per i motivi che si esporranno, questo Tribunale dubita della legittimità costituzionale dell'art. 42 decreto legislativo 28/2011, comma 4-*sexies* ed intende pertanto sottoporlo al sindacato della Corte costituzionale, per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 3 Cost. in combinato l'art. 97 e 117 Cost.

In punto di fatto si è già evidenziato che l'impianto della Pica Immobiliare è stata escluso dal meccanismo incentivante in quanto, a seguito della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto, il Gestore Servizi Energetici, considerato che la non veritiera dichiarazione alterava la formazione delle graduatorie («poiché la data di conseguimento del titolo concessorio costituisce criterio di priorità con cui le stesse vengono formate»), disponeva l'estromissione dalle graduatorie dei Registri 2013 2014 e 2016, con conseguente decadenza dal diritto agli incentivi.

Ebbene nel caso di specie non risultano ragioni che giustifichino la riserva del beneficio della regolarizzazione e della riammissione agli incentivi ai soli impianti eolici iscritti nel registro EOLN-RG2012.

In primo luogo il Collegio osserva che gli incentivi della produzione energetica da fonte rinnovabile sono organicamente disciplinati dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della delega di cui all'art. 17, comma 1, l. 4 giugno 2010, n. 96 (l. comunit. 2009), in virtù della quale è stata recepita la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009.



La regolamentazione dei meccanismi incentivanti della produzione energetica da fonte rinnovabile è dunque ispirata, a prescindere dalla fonte energetica, non solo da una comune *ratio* (ovvero il raggiungimento degli «obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia», *cf.* art. 1 Direttiva 2009/28/CE e art. 1 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) ma anche da una regolamentazione omogenea che accomuna le iniziative intraprese in questo settore.

A prescindere infatti dalle fonti energetiche utilizzate, l'intenzione delle istituzioni europee (art. 1 Direttiva 2009/28/CE, e ora anche art. 1 Direttiva Ue del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2001 dell'11 dicembre 2018) è infatti stabilire quanto ai regimi di sostegno «un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili» che accomuni l'incentivazione della produzione di energia di fonti che rientrano nella definizione «di fonti rinnovabili non fossili» (ovvero come indicato dall'art. 2 Direttiva 2009/28/CE tra le altre, poste sullo stesso piano, l'energia eolica e quella idraulica).

La disciplina nazionale, in attuazione di quella europea, nel delineare tale quadro comune dedicato a tutte le iniziative nel settore dell'energia rinnovabile, senza distinzione di fonte energetica, stabilisce infatti «principi generali» (*cf.* Titolo V decreto legislativo 28/2011) volti a stabilire una regolamentazione comune dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione.

In sostanza, a parere del Collegio, è ben evidente sia a livello europeo che nazionale l'intenzione di creare un quadro comune ed omogeneo per il sostegno ad iniziative energetiche da fonte rinnovabile; tale quadro non appare compatibile con norme derogatorie che — ammessa pacificamente la necessità di regolare distintamente impianti alimentati da diverse fonti quando ne sussista la ragione — in assenza di concrete giustificazioni tecniche e razionali non possono essere limitate a determinate categorie (i detti impianti eolici iscritti nel registro EOLN-RG2012) se non in virtù di motivazioni che appaiono riconducibili a logiche arbitrarie o di mero favore.

Risulta peraltro in atti che, nel caso di specie, come richiesto dalla norma censurata, l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo «non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria»; la fattispecie concreta dunque differisce da quella astratta, prevista dalla norma, solo sul piano soggettivo, in quanto l'impianto della ricorrente non è un impianto eolico iscritto al registro EOLN-RG2012, come richiesto dalla disposizione.

In definitiva, la fattispecie astratta descritta dall'art. 42, comma 4-*sexies* decreto legislativo 28/2011, e quella concreta oggetto del presente giudizio risultano sostanzialmente analoghe in quanto:


1. Rientrano entrambe nell'ambito della generale regolamentazione europea e nazionale sulle energie rinnovabili.
2. L'iniziativa della Pica Immobiliare è stata iscritta nel Registro sulla base di un dato non veritiero attinente alla data del titolo autorizzativo.
3. Tale dato era, in astratto, quale requisito di priorità, rilevante ai fini della posizione in graduatoria.
4. In concreto l'erroneità del dato non ha prodotto alcun risultato utile; le due fattispecie sono quindi pienamente sovrapponibili se si esclude il requisito della riferibilità al registro EOLN-RG2012, per il quale non appare sussistere alcuna ragione giustificativa.

Accertata dunque in astratto, salvo il requisito soggettivo, la riconducibilità della presente fattispecie alla disposizione di cui all'art. 42, comma 4-*sexies* decreto legislativo 28/2011, si evidenzia che nella costante elaborazione del giudice costituzionale l'esercizio della funzione legislativa è censurabile nei casi in cui sia stato esercitato in maniera manifestamente irragionevole, arbitraria o radicalmente ingiustificata, regolando situazioni uguali in maniera difforme.

Tale discriminazione spicca già in base ad una lettura teleologica della disposizione; il comma 4-*sexies* citato richiama l'esplicita *ratio legis* «di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici»; tale finalità ha evidentemente un'analogia ragion d'essere anche nel caso dell'impianto idroelettrico proposto dalla Pica Immobiliare srl posto che l'iniziativa esclusa dal beneficio concerne sempre la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile la cui incentivazione è comunque, come visto, riconducibile al medesimo *corpus* normativo, europeo e nazionale.

Peraltro non risulta neanche che per gli impianti eolici vi sia una diversa regolamentazione dell'accesso agli incentivi posto che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, richiamato nella disposizione legislativa in esame e disciplinante l'accesso all'incentivo degli impianti eolici e idroelettrici prevede, *inter alios*, tra i criteri di priorità «l'antioriorità del titolo autorizzativo».

Non appare poi decisiva la natura della fonte di alimentazione (idroelettrica) a fronte del riferimento nella disposizione alla fonte eolica (peraltro limitata ad un singolo registro); come infatti già osservato l'incentivazione degli impianti da energia rinnovabile rientra in quadro regolatorio comune che non giustifica, *ceteribus paribus*, deroghe particolari.



Ne consegue che la detta disposizione appare confliggere con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), e il più generale principio di ragionevolezza che ne costituisce corollario, alla luce del quale il legislatore deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse; nel caso odierno la disparità di trattamento non trova infatti giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate, giustificazione nemmeno rinvenibile nei documenti preparatori alla conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

In conclusione non emergono ragioni giustificative della specialità della disposizione; la loro assenza non giustifica dunque la riserva della sanatoria (il citato art. 42, comma 4-*sexies*) agli impianti eolici sopra individuati.

Posto dunque che per la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzione (sin dalla sentenza n. 15/1960) l'art. 3 Cost. vieta l'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni uguali (anche definite «secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la disciplina normativa considerata», *cf.*: Corte costituzionale 163/1993), la disposizione di cui all'art. 42 decreto legislativo 28/2011, comma 4-*sexies* appare affetta da irragionevolezza nella parte in cui non prevede che anche le domande incentivazione relative ad impianti idroelettrici siano riammesse agli incentivi, quando come nel caso di specie, la situazione fattuale e giuridica sottostante presenta una sostanziale equivalenza rispetto a quelle oggetto di regolarizzazione *ex lege*; la questione va dunque rimessa al giudice costituzionale per valutare se il ripristino dell'uguaglianza violata possa avvenire estendendo la portata della norma per ricomprendervi i casi discriminati (per il principio *cf.*: *ex multis* Corte costituzionale n. 508/2000; sempre in via generale, non osta ad una pronuncia additiva, a tutela del principio di uguaglianza, il carattere derogatorio di una norma rispetto al regime generale *cf.*: Corte costituzionale n. 416/1996).

È infatti noto che, nella consolidata giurisprudenza costituzionale, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni (v. *ex plurimis*, di recente e in via generale Corte costituzionale n. 83/2018 232/2018 e per la materia qui trattata *cf.*: sentenza n. 383/2005 sulla discriminazione tra fonti energetiche).

Viene dunque in rilievo, trattandosi dell'esercizio di un potere pubblico, anche la violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.) posto che la disposizione, in quanto introduce un apparentemente ingiustificato privilegio per i soli «impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012», impone all'amministrazione, a fronte dell'accertata irregolarità della domanda di incentivo, di discriminare irragionevolmente le iniziative del privato, consentendo solo a determinati soggetti, circoscritti su di un criterio apparentemente privo di logica, la possibilità di regolarizzare la propria posizione e ottenere la riammissione al beneficio.

Sotto questo profilo, l'art. 97 della Costituzione si combina con il riferimento all'art. 3 Cost. e implica lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (v. per l'affermazione del principio Corte costituzionale n. 243/2005).

E infatti come già evidenziato dalla stessa Corte costituzionale la disposizione di sanatoria, per poter legittimamente superare - alla stregua dell'art. 3 in riferimento, nella specie, all'art. 97 della Costituzione - «una precedente valutazione dell'interesse pubblico già operata dalla legge, deve essere sostenuta dall'assunzione di altro interesse pubblico, non irragionevolmente idoneo a giustificare il contrasto che viene a crearsi tra due diverse manifestazioni di volontà legislativa concorrenti sulla medesima fattispecie» (*cf.*: in termini Corte costituzionale 141/1999).

Trattandosi poi dell'applicazione di norme nazionali, da inquadrarsi nell'ambito dell'attuazione del diritto europeo (Direttiva 2009/28/CE; Direttiva UE 2018/2001 cit.) va rimessa alla Corte costituzionale, per le stesse ragioni ora esposte, anche la possibile violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che enunciano il principio di uguaglianza ed il divieto di discriminazione.


Va, quindi, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la descritta questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 decreto legislativo 28/2011, comma 4-*sexies* per contrasto con gli art. 3, 97, 117 Cost. e per violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Ciò posto, il presente giudizio va sospeso e gli atti processuali trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):

- dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. all'art. 42 decreto legislativo 28/2011, comma 4-*sexies* per contrasto con gli art. 3, 97 e 117 Cost. e per violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione nella parte in cui riserva ai soli impianti iscritti al registro EOLN-RG2012, il beneficio della riammissione al meccanismo incentivante di cui al decreto legislativo 28/2011 escludendo gli impianti idroelettrici da analogo beneficio;



- dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
- sospende il giudizio in corso;
- dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 29 maggio 2019, 26 giugno 2019, con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente;
Antonino Masaracchia, consigliere;
Luca De Gennaro, consigliere, estensore.

Il Presidente: LO PRESTI

L'estensore: DE GENNARO

19C00365

N. 238

*Ordinanza dell'8 ottobre 2019 della Corte d'appello di Caltanissetta
nel procedimento di esecuzione nei confronti di C.E.*

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 - Inserimento del delitto di peculato di cui all'art. 314, primo comma, cod. pen. tra i reati ostativi alla concessione di alcuni benefici penitenziari.

- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), art. 1, comma 6, lettera b), modificativo dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in relazione all'art. 314, primo comma, del codice penale.

CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA


SECONDA SEZIONE PENALE

La Corte d'appello di Caltanissetta composta da:

dott.ssa Maria Carmela Giannazzo, Presidente;
dott. Sebastiano Fabio Di Giacomo Barbagallo, consigliere est.;
dott.ssa Alessandra B. Giunta, consigliere;

Letti gli atti dell'incidente di esecuzione proposto dal difensore nell'interesse del condannato C.E., nato a , il , in atto detenuto in esecuzione della sentenza resa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 17 luglio 2018, irrevocabile il 12 settembre 2019, di condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione — tre dei quali contestualmente dichiarati estinti per indulto — per il reato di cui agli articoli 110, 117 e 314 del codice penale, commesso in Gela dall'ottobre 2003 al giugno 2005, oggetto dell'ordine di esecuzione per la carcerazione reso dal procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta in data 23 settembre 2019 con il quale è stata determinata in mesi sette e giorni sei di reclusione la pena residua da espiare;

Sciogliendo la riserva assunta in esito alla odierna udienza camerale di cui all'art. 666 del codice di procedura penale;



Rilevato che, con la richiesta di incidente di esecuzione il difensore solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera *B*) della legge n. 3/2019 nella parte in cui inserisce nell'art. 4-*bis*, comma 1 della legge n. 354/1975 il riferimento al delitto di peculato, avanzando — contestualmente — istanza di sospensione dell'anzidetto ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 5 del codice di procedura penale;

Ritenuto che, l'emissione immediata dell'ordine di carcerazione a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna si fonda sulla recente inclusione del reato di peculato nel testo dell'art. 4-*bis*, comma 1, legge n. 354 del 1975 con incremento delle fattispecie di reato cui è correlato il sistema della ostatività *ex lege* all'applicazione di misure alternative alla detenzione, ciò in quanto l'art. 656, comma 9, del codice di rito vieta l'emissione del provvedimento di sospensione dell'ordine di carcerazione (previsto come obbligatorio al comma 5 della medesima disposizione nelle ipotesi di condannato non raggiunto da misura cautelare carceraria, lì dove la pena inflitta non sia superiore ad anni quattro di reclusione), per quanto qui rileva, nei confronti dei condannati «per i delitti di cui all'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni»;

Considerato che, con ordinanza n. 31853 del 18 giugno 2019, la Prima sezione penale della Corte di cassazione — ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza — ha sollevato, con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera *B*) della legge n. 3 del 9 gennaio 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4-*bis*, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il riferimento al delitto di peculato di cui all'art. 314, primo comma, codice penale, disponendo — correlativamente — la sospensione del relativo procedimento;

Considerato che non opera, nel sistema processuale penale, la cd. sospensione impropria del procedimento, di tal che — condividendo le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza resa dalla Corte di cassazione e ritenuta, altresì, la rilevanza della questione nel presente procedimento — deve essere sollevata, in questa sede, analoga questione di legittimità costituzionale disponendo, nelle more, la sospensione dell'ordine di carcerazione.

OSSERVA


È rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera *b*) della legge n. 3 del 9 gennaio 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4-*bis*, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il riferimento al delitto di peculato di cui all'art. 314, primo comma, codice penale.

In punto di rilevanza, infatti, è sufficiente osservare che — nella vicenda in esame — alla dichiarazione della illegittimità costituzionale della norma anzidetta conseguirebbe l'immediata operatività della disciplina prevista dall'art. 656, comma 5 del codice di procedura penale, a mente del quale: «se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'art. 47-*ter*, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase di giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'art. 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico l'esecuzione della pena avrà corso immediato».

Quanto, invece, alla non manifesta infondatezza della questione, si richiamano le considerazioni già svolte dalla Corte di cassazione, secondo cui l'inserimento del delitto di peculato nella disposizione di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, impone di interrogarsi sulla idoneità di tale fattispecie di reato — presa in esame in rapporto esclusivamente al titolo — a sostenere la ragionevole formulazione (art. 3 della Costituzione) di quella sottostante presunzione legale di accentuata pericolosità sociale del suo autore che legittima l'iscrizione nel particolare catalogo, con tutto ciò che ne deriva in punto di limitazione della discrezionalità del momento giurisdizionale in sede di individualizzazione del percorso di espiazione della pena (art. 27 della Costituzione).



In particolare, osservano i giudici di legittimità che: «ciò che rileva ... al fine della proposizione del dubbio di legittimità costituzionale la considerazione della esistenza o meno di una congrua base logico-empirica capace di sostenere la avvenuta qualificazione del delitto di peculato come fondante la descritta presunzione legale di accentuata pericolosità. Infatti, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale — ripresa e ribadita di recente nella sentenza n. 141 del 2019 (in specie, si veda il paragrafo 7.1 Cons. dir.) — l'individuazione dei fatti punibili, così come la determinazione della pena per ciascuno di essi, costituisce materia affidata alla discrezionalità del legislatore. Gli apprezzamenti in ordine alla "meritevolezza" e al "bisogno di pena" — dunque, sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa — sono per loro natura, tipicamente politici (v. sentenze n. 95 del 2019 e n. 394 del 2006). Le scelte legislative in materia sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (*ex plurimis*, sentenze n. 95 del 2019, n. 273 e n. 47 del 2010; ordinanze n. 249 e n. 71 del 2007; nonché, con particolare riguardo al trattamento sanzionatorio, sentenze n. 179 del 2017, n. 236 e n. 148 del 2016). La manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, come si dirà subito, sempre secondo l'insegnamento del giudice delle leggi, si deve valutare sulla base dei dati generalizzati di comune esperienza. Ad avviso del collegio appare, dunque, lecito dubitare del fondamento logico e criminologico di simile approdo nel caso del peculato, e ciò in rapporto alla avvertita necessità per cui le presunzioni assolute, lì dove limitano un diritto fondamentale della persona, finiscono con il violare il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*; evenienza che si riscontra segnatamente allorché sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (v. Corte costituzionale n. 139 del 2010 e successive decisioni intervenute sul tema delle presunzioni di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275 del codice di procedura penale; circa inoltre la necessaria utilizzazione, in sede di formulazione di una presunzione legale, del portato delle comuni esperienze già Corte della costituzionale n. 19 del 1966). In particolare la condotta di peculato, per come configurata dal legislatore, non appare contenere — fermo restando il suo comune disvalore — alcuno dei connotati idonei a sostenere una accentuata e generalizzata considerazione di elevata pericolosità del suo autore, trattandosi di condotta di approfittamento, a fini di arricchimento personale, di una particolare condizione di fatto (il possesso di beni altrui per ragioni correlate al servizio) preesistente, realizzata ontologicamente senza uso di violenza o minaccia verso terzi e difficilmente inquadrabile — sul piano della frequenza statistica delle forme di manifestazione — in contesti di criminalità organizzata o evocativi di condizionamenti omertosi. La connotazione di elevata pericolosità di «ogni» autore di simile condotta — che ben potrebbe risolversi in un'unica occasione di consumazione, isolata e marcatamente episodica — espressa dalla legge n. 3 del 2019 pare dunque contrastare con la mera osservazione delle caratteristiche obiettive del tipo legale, in chiave di dubbio circa il rispetto del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. Né dall'esame dei lavori preparatori della legge citata è dato rinvenire — in particolare quanto al peculato — una esposizione chiara di criteri di metodo e di osservazione empirica idonei a giustificare simile scelta, di certo portatrice — come si è detto — di forti limitazioni a diritti costituzionalmente garantiti. L'apprezzamento concreto delle caratteristiche obiettive del fatto e della personalità dell'autore viene peraltro sottratto — in tale dimensione — alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza (con anticipazione degli effetti pregiudizievole in tema di libertà personale derivante dalla previsione di legge di cui all'art. 656, comma 9 del codice di procedura penale) finendo con il determinare l'ulteriore dubbio — che si intende esprimere — di concreto pregiudizio al principio di individualizzazione della pena e del finalismo rieducativo di cui all'art. 27, comma 3 della Costituzione. La selezione delle fattispecie di reato «ostative» comporta l'attrazione dei condannati per tali fatti — al di là delle condizioni soggettive e dei profili di quantificazione concreta del trattamento sanzionatorio — in un sottosistema che nel rendere marginale la discrezionalità del giudice incide concretamente sulla dimensione rieducativa della pena, esaltandone — per converso — l'aspetto di prevenzione generale a fini di deterrenza. Simile assetto — ove non assistito da fondata base empirica della selezione — si ricollega esclusivamente ad un automatismo. Sul tema va dunque evidenziato che nel percorso di ragionata diffidenza del giudice delle leggi verso l'utilizzo di presunzioni legali di pericolosità, correlate alla commissione di uno specifico fatto di reato, si inserisce, di recente, il contenuto della decisione della Corte costituzionale n. 149 del 2018 (intervenuta sulla particolare previsione di cui all'art. 58-*quater*, comma 4, ordinamento penale) nel cui ambito si è ribadito che la finalità rieducativa della pena è «ineliminabile» ed esige «valutazioni individualizzate», rese impossibili da rigidi automatismi legali da ritenersi contrastanti con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena; analoga posizione di sfavore verso le predeterminazioni legali, qui in tema di durata delle inibizioni sanzionatorie (per contrasto con i principi di proporzionalità della pena e di necessaria individualizzazione della medesima) risulta espressa, di recente, nel settore delle pene accessorie da Corte costituzionale n. 222 del 2018. Ciò rende — ad avviso del collegio — necessaria la prospettazione di tale ulteriore parametro, nell'ambito del promosso giudizio incidentale».



Per tutte le ragioni sinora espresse va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera B) della legge n. 3 del 9 gennaio 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il riferimento al delitto di peculato di cui all'art. 314, primo comma, codice penale.

Ne consegue la sospensione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, previa sospensione dell'ordine di carcerazione emesso dal procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta in data 23 settembre 2019 a carico del condannato C.E., di cui deve, quindi, essere ordinata l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera B) della legge n. 3 del 9 gennaio 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il riferimento al delitto di peculato di cui all'art. 314, primo comma, codice penale.

Sospende il presente procedimento previa sospensione dell'ordine di carcerazione emesso dal procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta in data 23 settembre 2019 a carico del condannato C.E., ordinandone l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti del giudizio nonché al Presidente del Consiglio dei ministri.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2019.

Il Presidente: GIANNAZZO

Il consigliere est.: DI GIACOMO BARBAGALLO

19C00366

MARIA CASOLA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUR-001) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 4,00

